SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221 - Fax (06) 85082520.

Si comunica, inoltre, che l'invio verrà interrotto il 31 dicembre, a coloro che non saranno in regola con il versamento.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1995.

Autorizzazione all'esecuzione di ulteriori interventi ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello, ad integrazione dell'ordinanza n. 2380 del 31 marzo 1994, e proroga al 30 giugno 1996 del termine di cui alle ordinanze n. 2398 del 4 gennaio 1995 e n. 2402 del 31 marzo 1995. (Ordinanza n. 2416).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, necessari al raggiungimento degli obiettivi, volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, ed è stato fissato, al 15 settembre 1993, il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993, con la quale, tra l'altro, il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello ed alle conseguenti operazioni di smaltimento, adottando, per tutti gli interventi disposti con le citate ordinanze, le misure necessarie, intese ad evitare che tali interventi producessero danni all'ambiente marino ed alle collegate attività turistiche e della pesca;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 è stato prorogato al 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1994, con la quale, tra l'altro, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1995 ed il sindaco del comune di Orbetello è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del prefetto Claudio Giannotti;

Vista l'ordinanza n. 2387/FPC in data 8 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1994 con la quale sono state approvate integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 2380;

Vista l'ordinanza n. 2389/FPC in data 21 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1994 con la quale il sindaco del comune di Monte Argentario è stato nominato commissario delegato al fine di assicurare la ripresa ed il completamento dei lavori per la realizzazione del «grande collettore», per la raccolta dei reflui civili e di quelli provenienti dagli impianti di itticoltura del comune di Orbetello, la ripresa ed il completamento dei lavori delle relative condotte a mare, il completamento del depuratore sito in località Terrarossa, nonché la realizzazione di un sistema integrato di fognature, collettamento e scarico dei reflui dei comprensori dei comuni di Orbetello e Monte Argentario ed è stato fissato al 31 marzo 1995 il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2398 in data 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2389/FPC appena menzionata è stato prorogato al 31 dicembre 1995 ed il dott. Hubert Corsi, non nella qualità di sindaco del comune di Monte Argentario, è stato confermato nell'incarico di commissario delegato fino a tale scadenza, per il completamento degli interventi;

Vista l'ordinanza n. 2402 del 31 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995, concernente, tra l'altro, la proroga del termine di cui all'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994;

Considerato che con l'ordinanza n. 2402 appena citata, è stata parzialmente accolta l'istanza, contenuta nella nota n. 131 del 7 marzo 1995, del sindaco del comune di Orbetello, nominato commissario delegato con l'ordinanza n. 2380/FPC indicata in premessa, in quanto con l'istanza stessa veniva richiesto anche un ulteriore finanziamento di lire 10.800 milioni per il completamento dei lavori già contrattualmente definiti, nonché l'esecuzione di nuovi e necessari interventi;

Considerato che il Ministero dell'ambiente ha, sulla base delle valutazioni della commissione scientifica, di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2389/FPC in data 21 luglio 1994, ritenuti urgenti gli interventi indicati ai punti 1), 2),

4), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18) e 19) della nota appena citata, per una spesa complessiva di lire 8.200 milioni, alla quale deve aggiungersi la spesa di lire 11.500 milioni per impegni assunti, lire 3 miliardi per gli interventi nei canali d'invito Fibbia e Ansedonia, lire 1.500 milioni per la fitodepurazione di Ansedonia, per un totale complessivo di lire 24.200 milioni;

Visto che tale somma, in considerazione del finanziamento di lire 10 miliardi già concesso con la più volte citata ordinanza n. 2380/FPC, è riducibile a lire 14.200 milioni.

Visto che nella riunione tenutasi in data 19 luglio 1995 presso il Dipartimento della protezione civile il sindaco del comune di Orbetello ha rideterminato tale fabbisogno in L. 13.800 milioni;

Visto che con decreto del Ministero dell'ambiente n. 2069/ARS/DI/G/SP. dell'8 febbraio 1995 è stata già impegnata a favore della regione Toscana e destinata ad interventi da realizzare nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Orbetello la somma di lire 5 miliardi a valere sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente;

Visto, altresì, che l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, autorizza la spesa di lire 8.800 milioni per l'anno 1995 da trasferire al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2380/FPC citata;

Visto conseguentemente, che viene soddisfatto completamente il suddetto fabbisogno di lire 13.800 milioni;

Viste le ulteriori istanze n. 607 del 29 settembre 1995 e n. 657/4 del 2 ottobre 1995, rispettivamente del dottor Hubert Corsi e del sindaco del comune di Orbetello di ulteriore proroga del termine loro concesso con le ordinanze n. 2398 e n. 2402 citate nelle premesse, nonché di deroga agli articoli 1, 2, 7, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 29 e 34 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216;

Vista, inoltre, la nota n. 634 del 16 ottobre 1995 con la quale il dott. Hubert Corsi, attualmente dipendente della camera di commercio, industria ed artigianato di Grosseto, chiede autorizzazione a poter utilizzare il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico di commissario delegato conferitogli con l'ordinanza n. 2389/FPC citata;

Vista la nota n. 18052/ARS/DI/VDT del 18 ottobre 1995 con la quale il Ministero dell'ambiente esprime, in relazione alla richiesta del dott. Corsi, parere favorevole, per non pregiudicare in futuro il lavoro svolto dal suddetto commissario delegato;

Ritenuto necessario accogliere tutte le istanze prodotte onde non pregiudicare il buon andamento dei lavori di risanamento della laguna di Orbetello;

Visto il parere del Ministero del tesoro contenuto nella nota n. 16618 del 18 ottobre 1995;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente con nota n. 21016/95/GAB/B2 del 10 novembre 1995;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Orbetello, nominato commissario delegato con l'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994, è autorizzato, oltre al completamento degli interventi già contrattualmente definiti, alla esecuzione di quelli ritenuti urgenti dalla commissione scientifica di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994 ed indicati ai punti 1), 2), 4), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), e 19) nella nota n. 131 datata 7 marzo 1995 dello stesso commissario delegato.

2. Per le finalità di cui al precedente comma il termine fissato con l'ordinanza n. 2402 del 31 marzo 1995 è prorogato al 30 giugno 1996.

3. Entro tale data devono essere completati tutti i lavori autorizzati, che siano stati appaltati entro la data del 31 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Il termine fissato con l'ordinanza n. 2398 del 4 gennaio 1995 è, anch'esso, prorogato al 30 giugno 1996, con le prescrizioni di cui al comma 3 del precedente art. 1.

2. Il dott. Hubert Corsi è autorizzato ad utilizzare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferitogli con ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, assentandosi, ove necessario, dall'abituale posto di lavoro. L'assenza deve essere comunicata all'amministrazione di appartenenza con almeno una giornata lavorativa di anticipo.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione degli interventi entro la data del 30 giugno 1996 i commissari delegati di cui alle ordinanze n. 2380 e n. 2389 sono autorizzati ad adottare provvedimenti anche in deroga agli articoli 1, 2, 7, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 29 e 34 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

Art. 4.

1. L'attività della commissione scientifica, istituita in attuazione dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, e prorogata al 30 giugno 1996.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica è determinato, a decorrere dalla data della presente ordinanza, con le procedure già definite con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 agosto 1994, emanato in attuazione dello stesso art. 4 della citata ordinanza n. 2389, e graverà, in egual misura, sui fondi messi a disposizione dei due commissari delegati.

Art. 5.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1, quantificato in complessive lire 13.800 milioni, si provvede: *A)* quanto a lire 5 miliardi a valere sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, mediante utilizzo della somma già impegnata a favore della regione Toscana e destinata ad interventi da realizzare nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Orbetello con decreto del Ministero dell'ambiente n. 2069/ARS/DI/G/SP dell'8 febbraio 1995. A tal fine, in deroga all'art. 19, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'importo di lire 5 miliardi, già impegnato a favore della regione Toscana, viene direttamente trasferito sulla contabilità speciale aperta presso la prefettura di Grosseto a nome del commissario Minucci. *B)* La restante somma di lire 8.800 milioni viene anch'essa trasferita sulla contabilità speciale dello stesso commissario delegato, giusto il disposto dell 'art. 13, comma 3, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1995

Il Presidente: DINI

95A7595

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 ottobre 1995, n. 536.

Regolamento recante modificazioni ai termini per la conclusione di procedimenti amministrativi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - divisione VI, riguardanti le società fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto minis eriale 26 marzo 1993, n. 329, relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1993;

Ritenuto di conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del precedente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, che hanno introdotto contrazioni dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 7 agosto 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

L'elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - divisione VI (società fiduciarie e di revisione), previsti nel decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, è modificato come segue:

Numero d'ordine	Procedimento	Norme	Termine (giorni)
19	Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione	Legge 23 novembre 1939, n. 1966	120
20	Modifiche al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione	Legge 23 novembre 1939, n. 1966	120
21	Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione	Regio decreto 22 aprile 1940, n. 531	40
23	Revoca per atto dell'autorità dell'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e/o di revisione	Legge 23 novembre 1939, n. 1966	40

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 248

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

— Il D.P.R. n. 361/1994 approva il regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

— Il D.M. n. 329/1993 approva il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

— Il testo degli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 361/1994 è il seguente:

«Art. 2 *(Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione).* — 1. L'esercizio dell'attività fiduciaria e l'esercizio dell'attività di revisione sono autorizzati dal Ministero.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e degli elementi informativi da determinare con decreto del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 è comprovato:

a) per gli amministratori della società, il possesso della cittadinanza e l'iscrizione agli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) per il personale della società, il possesso del titolo di studio idoneo all'iscrizione in uno degli albi professionali, il possesso della cittadinanza e moralità, richieste per l'iscrizione negli albi medesimi;

c) per i componenti del collegio sindacale, l'iscrizione negli albi professionali ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, lettera *c)*, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

4. L'autorizzazione è rilasciata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Decorso tale termine, il concerto si intende acquisito. In ogni caso, la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato.

5. Le società che intendono esercitare attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi, contemporaneamente alla domanda di cui al comma 2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle società di intermediazione mobiliare - SIM, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il Ministero e la CONSOB procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla conclusione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione e di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle SIM, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico della società richiedente.

6. Fino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale dell'albo SIM, alle società di cui al comma 5 si applicano in via esclusiva le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 in materia di vigilanza e di sanzioni».

«Art. 3 *(Procedimenti sanzionatori).* — 1. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 6, ove le società di cui all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero il bilancio annuale, o si rifiutano di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave irregolarità, il Ministero, previa contestazione dei fatti, può sospendere la società dall'esercizio dell'attività fiduciaria o di revisione e, nei casi più gravi, può revocare l'autorizzazione.

2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti in materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'articolo unico:

— Per il D.M. n. 329/1993 si veda in nota alle premesse.

L'elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VI (Società fiduciarie e di revisione) sottoposto a modifica è il seguente:

«ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI.

(Omissis).

Divisione VI

(SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE)

Numero d'ordine	Procedimento	Norme	Termine (giorni)
19	Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria o di revisione	Legge 23 novembre 1939, n. 1966	300
20	Modifiche al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione	Legge 23 novembre 1939, n. 1966	270
21	Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione	Regio decreto 22 aprile 1940, n. 531	150
	(Omissis).		
23	Revoca per atto dell'autorità dell'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e/o di revisione	Legge 23 novembre 1939, n. 1966	150».

— La legge n. 1966/1939 reca la disciplina delle società fiduciarie e di revisione.

— Il R.D. n. 531/1940 reca norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione.

95G0577

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Dawance Joelle presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Sentito il parere dell'ordine degli psicologi secondo cui nulla osta al riconoscimento del titolo di psicologo in quanto la formazione dello psicologo in Belgio è simile a quella dello psicologo in Italia e pertanto non vanno applicate le misure compensative previste dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/92;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento in quanto il caso è previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 115/92;

Decreta:

Il titolo di Dawance Joelle, Gaetane, cittadina belga, nata a Ixelles (Bruxelles) il 17 aprile 1961, di laurea in psicologia rilasciato dall'Università libera di Bruxelles (Belgio), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 5 dicembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A7600

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 dicembre 1995.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101, del 3 maggio 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 ottobre 1995, a quella n. 6, di scadenza 15 aprile 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036715», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 24 aprile 1995 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere maiuscole) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 96,05 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 aprile 1995 - Roma, 15 aprile 1995; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 812370 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva.

Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 15 aprile 1995/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 24 aprile 1995 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036715», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50% - 15 aprile 1995/1998».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1995

p. *Il dirigente generale:* LAGONA

95A7640

DECRETO 7 dicembre 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 novembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 22 novembre 1995 che hanno disposto per il 30 novembre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 novembre 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,49 per i BOT a novantuno giorni, a L. 95,05 per i BOT a centottantatre giorni e a L. 90,45 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 326.620.827.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 29 febbraio 1996, a L. 680.839.815.000 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 31 maggio 1996; e a L. 1.267.918.267.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 29 novembre 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,14 per i BOT a novantuno giorni, a L. 94,38 per i BOT a centottantatre giorni e a L. 89,25 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7695

DECRETO 13 dicembre 1995.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° dicembre 1995, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° dicembre 1995;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 106.664 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1995, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1996, è pari al 5,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di maggio per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo e alla fine del mese di novembre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1996 e l'ultima il 1° dicembre 2002.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2002 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente articolo 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 dicembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 dicembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 dicembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interessi netti per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 18 dicembre 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 5,50% semestrale, al netto, per diciassette giorni. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio Cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole,

nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verra trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7603

DECRETO 19 dicembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;.

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1995 è pari a 115.662 miliardi;

Decreta:

Per il 29 dicembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 marzo 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere tramesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 21 dicembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A7692

DECRETO 19 dicembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1995 è pari a 115.662 miliardi;

Decreta:

Per il 29 dicembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 28 giugno 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere tramesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 21 dicembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A7693

DECRETO 19 dicembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1995 è pari a 115.662 miliardi;

Decreta:

Per il 29 dicembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 dicembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere tramesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 21 dicembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A7694

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 novembre 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fontelaura» di Plesio.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI DELL'IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 15 maggio 1995 con la quale la società acque minerali Val Menaggio S.p.a., con sede in Plesio (Como), via Mulini Spinzi, 99, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Fontelaura» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Chiarella» sita in territorio del comune di Plesio al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 novembre 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Fontelaura» di Plesio (Como).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 28 novembre 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A7573

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 settembre 1995.

Attribuzioni funzionali dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare e programmi di spesa per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 28 febbraio 1992, n. 220, relativa a «Interventi per la difesa del mare»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, che ha trasferito al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1994, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994, registro n. 1, foglio n. 25, di individuazione e trasferimento dei mezzi finanziari personali ed uffici del soppresso Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giuridisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la proposta trasmessa dal dirigente generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare con nota 25 febbraio 1995, n. ICDM/2/1029, ai sensi dell'art. 16, primo comma, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di definire, in attesa del riordino delle competenze, gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno 1995 da parte del dirigente generale preposto all'Ispettorato centrale per la difesa del mare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono approvati i programmi da attuare nell'anno 1995 da parte del dirigente generale preposto all'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero dell'ambiente, nelle materie di competenza, quali risultano dalla proposta indicata nelle premesse che costituisce parte integrante del presente decreto.

Detti programmi, si collocano nell'ambito delle seguenti attribuzioni funzionali di base dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, trasferite con l'art. 1, commi 10 e 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e con il successivo decreto interministeriale 28 aprile 1994:

A) TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO.

A.1: Definizione del piano generale di difesa del mare e delle coste dall'inquinamento marino e tutela dell'ambiente costiero (legge n. 979/1982, art. 1 e legge n. 349/1986, art. 2), in collaborazione con il Servizio conservazione della natura e con il Servizio A.R.S.;

A.2: Istruttoria preliminare per l'istituzione e gestione (in forma diretta o indiretta) delle aree protette marine (legge n. 979/1982 art. 28, legge n. 349/1986, art. 2 e legge n. 394/1991, articoli 2, 19 e 23) in collaborazione con il Servizio per la conservazione della natura;

A.3: Tutela dell'habitat marino, della biodiversità e delle specie marine protette [legge n. 979/1982 articoli 1, 25 e 28 e legge n. 220/1992, art. 6, comma 1, lettera *c)*];

A.4: Monitoraggio delle acque marine, valutazione di impatto sull'ambiente marino e costiero di impianti e strutture (legge n. 979/1982, articoli 1, 2*a* e 3); in collaborazione con il Servizio A.R.S. e con il Servizio V.I.A.;

A.5: Sicurezza dell'ambiente marino e prevenzione del danno ambientale marino [legge n. 979/1982 articoli 2, lettera *a)*, 3, 11 e 12, legge 220/1992 articoli 2, lettera *b)* e 6];

A.6: Gestione della Banca dati ambientali, ivi compresa la messaggistica AMIN Automazione messaggi inquinamento (art. 3, legge n. 979/1982 e art. 1 del decreto interministeriale 28 aprile 1994);

A.7: Raccolta e trattamento delle morchie, acque di zavorra e lavaggio delle navi petroliere e chimichiere (art. 4, comma 6, della legge n. 979/1982) e legge n. 203/1976 art. 3 della legge n. 220/1992. Funzione questa, da svolgersi in collaborazione con le autorità marittime locali sotto il profilo della vigilanza in ordine al rispetto delle modalità di uso degli impianti realizzati;

A.8: Rapporti con tutti gli organismi internazionali o sovranazionali comunque interessati alla tutela dell'ambiente marino e lotta all'inquinamento, avuto particolare riguardo al Mare Mediterraneo.

B) DIFESA DELL'AMBIENTE MARINO.

B.1: Pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di emergenza inquinamento, anche con ausilio di supporto informatico. [Legge n. 979/1982, articoli 2, 3, 10 e seguenti e legge n. 220/1992, art. 6, lettera *b)*].

B.2: Attivazione dei mezzi specializzati per l'intervento antinquinamento.

B.3: Attività in caso di emergenza nazionale per inquinamento in mare (articoli 11 e 34 della legge n. 979/1982).

Le funzioni e i programmi sub *A)* e *B)* verranno espletati, ove occorra, con il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e degli enti locali territoriali, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Comando generale delle Capitanerie di porto e degli altri comandi generali dei corpi operativi sul mare, per quanto di loro specifica competenza nelle singole tematiche inerenti la tutela e la difesa dell'ambiente marino.

Nell'attuazione dei programmi medesimi dovrà essere assicurato il costante coordinamento con i servizi del Ministero dell'ambiente e, in particolare, con il Servizio V.I.A. per quanto attiene alla promozione della politica di informazione nella conservazione dell'ambiente marino, nonché con l'I.C.R.A.M. e l'A.N.P.A.

Art. 2.

Per l'attuazione dei programmi indicati nel precedente art. 1, sono assegnate all'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero dell'ambiente le relative dotazioni di Bilancio iscritte alla Rubrica 8 della tabella n. 19 dello stato di previsione della spesa del medesimo Dicastero, per l'anno finanziario 1995, di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 726, nell'importo indicato per ciascun capitolo di spesa, nonché i residui sui corrispondenti capitoli di anni precedenti che, in base alla vigente legislazione, possono essere impegnati nell'esercizio finanziario 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 25 settembre 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 240

95A7602

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 1995.

Fissazione del nuovo saggio di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali a Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtù della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778:

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale furono approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori anzi citati;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1994, con il quale il saggio d'interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del già citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, è stato fissato al 5,75% annuo;

Ritenuta la necessità, per le accresciute esigenze del bilancio statale, di elevare detto saggio d'interesse;

Decreta:

Art. 1.

Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato, concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, viene elevato al 6,25% annuo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7598

DECRETO 4 dicembre 1995.

Elevazione dell'importo del primo premio della lotteria Italia 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994;

Visto il proprio decreto n. 04/93454 del 31 agosto 1995, concernente le modalità tecniche relative alla effettuazione della Lotteria Italia 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria;

Visto l'art. 7, secondo comma, del citato decreto, con il quale il primo premio della prima categoria è stato fissato in L. 5.000.000.000;

Vista la delibera del 4 dicembre 1995 con la quale il Comitato generale per i giochi ha espresso parere favorevole all'aumento del primo premio della prima categoria a L. 7.000.000.000;

Decreta:

Il primo premio della prima categoria della «Lotteria Italia 1995» è stabilito in L. 7.000.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 141

95A7671

DECRETO 19 dicembre 1995.

Modalità di versamento dell'acconto IVA riscosso entro il 27 dicembre 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

Visto il comma 5-*bis* dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, che prevede, tra l'altro, lo slittamento non oltre il 31 dicembre della data di riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato da parte dei concessionari della riscossione delle somme ricevute dalle banche a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto pagato dai contribuenti intestatari di conto fiscale il 27 dicembre;

Visto il comma 5-*ter* del predetto art. 6 della legge n. 405 del 1990, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, come modificato dal citato art. 2 del decreto-legge n. 526 del 1995, che prevede che il Ministro delle finanze può stabilire annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto riscosso entro il 27 dicembre;

Considerata la necessità di disporre al riguardo per il corrente anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme versate alle banche a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto dai contribuenti intestatari di conto fiscale nei giorni 22 e 27 dicembre 1995 devono essere accreditate ai competenti concessionari della riscossione entro le ore 12 del 29 dicembre 1995.

2. I concessionari della riscossione riversano entro le ore 19 del 29 dicembre 1995 alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le somme di cui al comma 1, nonché quelle che, allo stesso titolo, le banche accreditano ai concessionari medesimi nei giorni 27 e 28 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7706

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Conselvano», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto» per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Colselvano», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Alto Livenza» prodotti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli Trevigiani» prodotti nella regione Veneto.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Conselvano» prodotti nella regione Veneto.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «delle Venezie» prodotti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Marca Trevigiana» prodotti nella regione Veneto.

6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Verona» o «Veronese» prodotti nella regione Veneto.

7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Vallagarina» prodotti nella regione Veneto e nella provincia autonoma di Trento.

8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Veneto orientale» prodotti nella regione Veneto.

9. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Veneto» prodotti nella regione Veneto.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Alto Livenza» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli Trevigiani» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Conselvano» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «delle Venezie» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Marca Trevigiana» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Verona» o «Veronese» riconosciuta con il presente decreto (annesso *F*).

7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Vallagarina» riconosciuta con il presente decreto (annesso *G*).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Veneto orientale» riconosciuta con il presente decreto (annesso *H*).

9. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Veneto» riconosciuta con il presente decreto (annesso *I*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Conselvano», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ALTO LIVENZA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la province di Treviso e Pordenone.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo: «Chardonnay», «I.M. 6.0.13», «Malvasia» (da Malvasia istriana), «Muller Thurgau», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Prosecco», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico», «Traminer», «Verdiso», «Verduzzo» (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Franconia», «I. M. 2.15.», «Malbech», «Marzemino», «Merlot», «Pinot nero», «Raboso Piave», «Raboso Veronese», «Refosco dal peduncolo rosso», «Tocai rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Treviso e Pordenone, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica tipica «Alto Livenza» coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordigneno, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansué, Motta di Livenza e Medusa di Livenza, in provincia di Treviso e dei comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianco, rosso e rosato a tonnellate 16, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione tipica «Alto Livenza», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alto Livenza» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI TREVIGIANI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo: «Bianchetta trevigiana»; «I.M. 6.0.13», «Malvasia», (da Malvasia istriana), «Muller Thurgau», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Prosecco», «Riesling renano», «Riesling italico»; «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Traminer», «Verdiso», «Verduzzo» (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «I.M. 2.15.», «Malbech», «Marzemino», «Merlot», «Pinot nero», «Raboso Piave», «Raboso Veronese», «Refosco del peduncolo rosso», «Tocai rosso», «Wildbacher» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Treviso come di seguito delimitata:

«dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta "panoramica del Montello" fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla «panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la localtà Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della "pedemontana" del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa.

Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Grenigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla pedemontana del Grappa.

Scende quindi per tale strada e ritornando sulla "pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi, verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud e all'altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Il confine nord prende come punto di partenza località Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume Piave ai confini fino con la provincia di Belluno. Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto Croera. Prosegue a est toccando Tomba, C. Spinazzè, C. Trenta e proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene. Scende lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino a casa Simonetto per arrivare al Monte Castello, passando sotto le casere S. Maria, Zoppè, Geronazzo. Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guietta costeggiando a 100 metri a monte la strada che porta a Combai e raggiunge la piazza, di detto paese.

Da qui il confine nord è delimitato da una linea a nord della strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri. Passa a nord dei comuni di Miano, Follina, Cison di Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale n. 51 di Alemagna in località Savassa. Quindi riprende a est di detta strada statale, la curva di livello 500 metri passando a nord del comune di Fregona e Sarmede fino ad incontrare il confine con la provincia di Pordenone in località Valbona a quota 608.

Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in comune di Cordignano.

Da qui attraversa il centro di Cordignano prosegue verso ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Colle Umberto in località S. Stefano.

Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la località 4 Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva a Susegana, passa la strada provinciale della Barca a Colfosco e prosegue lungo la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in località Colombere.

Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a raggiungere in località Palù a sud di Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor.

Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del fiume Piave. Prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alla località Fornace».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Pinot nero», «Chardonnay», «Cabernet franc», «Riesling renano», «Traminer», «Incrocio Manzoni», «6.0.13.», «Sauvignon», per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7

Alla indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO C

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CONSELVANO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativo sinonimo: «Chardonnay», «I.M. 6.0.13», «Malvasia», (da Malvasia istriana), «Moscato Bianco», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Marzemino», «Merlot», «Raboso Piave», «Raboso Veronese», «Refosco dal peduncolo rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Conselvano» comprende tutti o in parte i territori dei comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani, in provincia di Padova.

Tale zona è così delimitata: a sud dal fiume Adige; a nord dal canale Diancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione; a ovest dalla strada statale «Adriatica» n. 16; a est dalla strada provinciale «Frapiero-Bosco».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Chardonnay», «Incrocio Manzoni 6.0.13», «Cabernet franc», «Riesling renano», «Sauvignon», per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Conselvano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Conselvano» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO D

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «DELLE VENEZIE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «delle Venezie», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «delle Venezie» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti

composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento:

la indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot grigio, Merlo, Cabernet è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Veneto:

la indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia:

la indicazione geografica tipica «delle Venezie», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni.

Provincia di Udine:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Gamay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Raboso piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.

Provincia di Trieste:

Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti) Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «delle Venezie» comprende.

Per la provincia autonoma di Trento:

l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiavè, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rosso, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana.

Per la Regione Veneto:

l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia:

l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni: Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «delle Venezie» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *E*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MARCA TREVIGIANA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativo sinonimo: «Chardonnay», «I.M. 6.0.13», «Malvasia» (da Malvasia istriana), «Muller Thurgau», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Prosecco», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Traminer», «Verdiso», «Verduzzo» (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Franconia», «I.M. 2.15», «Malbech», «Marzemino», «Merlot», «Pinot nero», «Raboso Piave», «Raboso Veronese», «Refosco dal peduncolo rosso», «Tocai rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» comprende l'intero territorio della provincia di Treviso, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione dei vitigni, non deve essere superiore a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Riesling renano», «Traminer», «Incrocio Manzoni 6.0.13», «Sauvignon», «Cabernet franc», per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *F*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PROVINCIA DI VERONA» O «VERONESE».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativo sinonimo: Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Sauvignon, Tocai italico, (da Tocai friulano), Carbenet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Merlot, Pinot nero è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon, Cabernet franc, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di «Verona» o «Veronese», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *G*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALLAGARINA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente:

per la provincia di Trento: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Lagrein, Marzemino, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling renano, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Sylvaner verde, Teroldego, Traminer aromatico, Veltliner, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Kerner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Sauvignon, Trebbiano toscano;

per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Muller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Vallagarina» comprende:

per la provincia autonoma di Trento, l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga;

per la provincia di Verona, nella regione Veneto, il territorio di seguito delimitato: il confine inizia in località San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino-Belluno; corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a località Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all'altezza del cimitero di Belluno Veronese la località S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della località Cà Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139.

Di qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimità del rio Bissolo, seguendo questo fino a località Molino, di qui passando a monte dell'abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della località predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in località Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis fino alla località

Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la località Corvara, continua sulla stessa sino in prossimità di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello di Cristo. Da quest'ultimo piega verso monte, attraversa l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle località Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta località segue poi la provinciale fino a località Dogana.

In detta località attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a località Chiuse di Ceraino.

Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolcé passando a monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca quota 179 passando a monte di località Cà il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al km 317 continua lungo quest'ultima fino al km 319 segue poi l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in località C. del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera che si immette sulla statale al km 321, prosegue lungo la detta fino al km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo. Da detta località prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino al incontrare il punto di partenza in località San Valentino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vallagarina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vallagarina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *H*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VENETO ORIENTALE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Venezia e Treviso.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o sinonimi relativi: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico (da Tocai friulano), Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai rosso, Ancellotta è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Venezia e Treviso fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso. Tale zona risulta delimitata come appresso.

Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso.

Provincia di Treviso: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» bianco rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio»,

«Pinot nero», «Cabernet franc», «Riesling renano», «Traminer», «Incrocio Manzoni 6.0.13», «Sauvignon», per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VENETO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Veneto», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Veneto» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o di sinonimi relativi: «Chardonnay», «Durella», «Garganega», «I.M. 6.0.13», «Malvasia» (da Malvasia istriana), «Moscato bianco», «Muller Thurgau», «Pinella», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Prosecco», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Traminer», «Verdiso», «Verduzzo» (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), «Vespaiola», «Barbera», «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Corvina», «Franconia», «I.M. 2.15.», «Malbech», «Marzemino», «Merlot», «Molinara», «Pinot nero», «Raboso Piave», «Raboso Veronese», «Refosco dal peduncolo rosso», «Rondinella», «Sangiovese», «Tocai rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianco, rosso e rosato a tonnellate 21, anche con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Pinot nero», «Riesling renano», «Cabernet franc», «Traminer», «I.M. 6.0.13», «Sauvigno» per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Veneto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Veneto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7656

DECRETO 15 dicembre 1995.

Disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995 concernente l'adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti in alcune regioni e province autonome e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 23 novembre 1995 concernente la fissazione dei termini degli adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1995 concernente la proroga della data per la presentazione della dichiarazione di produzione di vino;

Tenuto conto che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione dell'11 e del 12 dicembre 1995, al fine di consentire agli interessati di poter realizzare con adeguati margini di tempo tutti gli adempimenti previsti per utilizzare a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche ha espresso l'avviso che è opportuno prorogare i termini previsti all'art. 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche, a tutto il 30 aprile 1996;

Tenuto conto che il Comitato predetto ha ritenuto opportuno, a causa della mancata previsione nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche della possibilità di superare, nella misura massima del 20%, i limiti relativi alle produzioni massime di uva per ettaro, proporre tale integrazione, in analogia a quanto previsto per i V.Q.P.R.D.;

Tenuto conto altresì che il Comitato predetto ha proposto, in conseguenza delle sfavorevoli condizioni meteorologiche verificatesi per questa vendemmia, la riduzione dello 0,5% dei titoli alcolometrici minimi naturali delle uve fissati per ciascuna indicazione geografica tipica, nel rispetto dei valori minimi previsti dalla normativa comunitaria;

Tenuto conto inoltre che il Comitato predetto aveva già espresso parere favorevole al citato aumento del 20% dei limiti delle produzioni massime di uva per i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella regione Toscana, compresa l'indicazione geografica tipica «Orcia», la cui proposta di riconoscimento è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il parere espresso dal Comitato predetto in data 12 dicembre 1995 contenente disposizioni per l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che non è stato ancora emanato il decreto previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 con il quale dovranno essere stabilite le disposizioni per l'istituzione e la gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne;

Considerato che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dalla citata legge 10 febbraio 1992, n. 164 con il quale dovranno essere stabilite le disposizioni per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Ritenuto pertanto, in conformità dei pareri espressi dal Comitato suddetto, di dover prorogare i termini sia per la presentazione delle denuncie dei terreni vitati agli elenchi delle vigne o ad elenchi sostitutivi, qualora i citati elenchi delle vigne non fossero stati ancora istituiti, sia per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica previsti dai decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche; di dover altresì autorizzare il superamento, fino ad un massimo del 20%, dei limiti delle produzioni massime di uva per ettaro e la riduzione dello 0,5% dei titoli alcolometrici minimi naturali delle uve fissati per ciascuna indicazione geografica tipica;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto agli articoli 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per la presentazione delle denuncie dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione agli elenchi delle vigne o agli elenchi provvisori sostitutivi degli stessi relativamente alle predette indicazioni geografiche tipiche, già prorogato al 31 dicenbre 1995 con decreto dirigenziale 23 novembre 1995, è prorogato al 30 aprile 1996.

Art. 2.

Il termine previsto agli articoli 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica della vendemmia 1995, già prorogato al 15 dicembre 1995 con decreto ministeriale 28 novembre 1995, è prorogato al 30 aprile 1996.

Art. 3.

1. I limiti delle produzioni massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, riportati all'art. 4 di ciascun disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, sono aumentati nella misura massima del 20%.

Tale aumento non è applicabile ai disciplinari di produzione dei seguenti vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella regione Toscana: «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana», già interessati da uno specifico provvedimento, nonché al disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Orcia», per il quale tale aumento è stato gia considerato.

2. I titoli alcolometrici volumici naturali minimi indicati nel predetto art. 4 di ciascun disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica sono ridotti dello 0,5%, a condizione che siano rispettati i limiti minimi previsti dalla normativa comunitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

95A7653

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 novembre 1995.

Determinazione del sovracanone idroelettrico in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1981, n. 1488; 26 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554, (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 329 del 30 novembre 1981; n. 330 del 1° febbraio 1984; n. 280 del 28 novembre 1985 e n. 275 del 24 novembre 1987) con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983 a L. 6.052; dal 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985 in L. 8.031; dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 in L. 9.500; dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 in L. 10.516; dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 in L. 11.767; dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 in L. 13.261 e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 in L. 14.521 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota in data 10 novembre 1995, n. 1653/P dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai nel periodo di ottobre 1993-ottobre 1995 è di + 9,8;

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare da L. 14.521 a L. 15.944 per ogni kW di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997 in L. 15.944 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro: BARATTA

95A7643

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Intesa di programma per la Sardegna centrale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento del Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed è altresì previsto un sistema di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti per l'economia;

Vista la propria delibera in data 25 marzo 1992 con la quale, nel prendere atto dell'intesa di programma, sottoscritta il 28 marzo 1991 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il presidente della regione Sardegna, per il riassetto territoriale delle zone interne della regione, si prevedeva a copertura degli oneri di parte statale — quantificati in 350 miliardi di lire — il ricorso alle risorse *ex lege* n. 64/1986 finalizzate ai progetti strategici;

Considerato che nelle more degli adempimenti istruttori dell'intesa, propedeutici alla stipula del previsto accordo di programma, è intervenuta la soppressione dell'intervento straordinario che, comportando un diverso assetto istituzionale e finanziario, ha influito su tutti i rapporti non ancora compiutamente definiti alla data della predetta soppressione;

Considerato che la regione Sardegna per far fronte alle esigenze derivanti dal rispetto dell'intesa ha comunque disposto anticipazioni su fondi propri;

Ritenuto che con l'art. 8-*bis* della legge n. 644/1994, si è inteso definire, sia in termini procedurali che finanziari, la situazione che nei fatti si era andata delineando a seguito della predetta anticipazione di fondi regionali;

Considerato che la predetta norma, ponendosi come fase conclusiva dell'intera procedura avviata con la sottoscrizione dell'intesa, ha autonomamente definito il complesso degli interventi ed individuato le risorse necessarie, aggiornando l'iniziale previsione di spesa da 350 a 400 miliardi di lire;

Vista la documentazione inviata dalla regione Sardegna, concernente gli interventi in corso di realizzazione;

Delibera:

1. La complessiva somma di 400 miliardi di lire, per l'esercizio 1994, prevista dall'art. 8-*bis* della legge n. 644/1994 richiamata in premessa, è assegnata alla regione Sardegna per la completa realizzazione degli interventi previsti dall'intesa sottoscritta il 28 marzo 1991.

2. La predetta somma, tenuto conto di quanto già stabilito dalla regione Sardegna, è ripartita come segue:

a) 300 miliardi di lire: sostegno attività produttive;

b) 50 miliardi di lire: interventi infrastrutturali settori primario e terziario;

c) 50 miliardi di lire: interventi di completamento.

3. Gli interventi di cui al precedente punto 2, lettere *a)* e *b)*, sono riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante della presente delibera.

4. La regione indicherà entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera la destinazione degli ulteriori 50 miliardi, relazionando contestualmente sulla realizzazione degli interventi infrastrutturali nel settore secondario, per complessivi 150 miliardi, posti dall'intesa a carico della regione e riportati nell'allegato 3.

5. La regione, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1996, invierà al CIPE lo stato di attuazione degli interventi, indicando l'occupazione aggiuntiva attivata (nuove assunzioni e/o riassorbimento manodopera in cassa integrazione guadagni o liste mobilità) sia nel settore industriale che nelle altre iniziative.

6. A fronte della predetta assegnazione di 400 miliardi di lire, il Ministero del bilancio è autorizzato ad erogare entro il corrente esercizio 1995 risorse pari al 50% dell'importo totale.

La restante quota verrà erogata a rendicontazione, anche attraverso il supporto del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 218

ALLEGATO 1

INTERVENTI SUL FONDO CIS (ART. 30 LETT. a) e b) L. R. 17/93)

DITTA	AGEVOLAZIONI CONCESSE	LOCALIZZAZIONE	PRODUZIONE
A.T.T. -Azienda Trattamenti Tecnologici S.r.l.	3.565.167.740	Nuoro	Impianto per trattamento aria ed acqua
CON.PEL. Sarde S.r.l.	4.862.360.280	Abbasanta	Concia e lavorazione pelli di ogni tipo
ALIMENTA S.r.l.	10.029.647.704	Macomer	Lattosio uso farm. Siero in polvere uso zootec. Panna da siero
LORICA SUD S.r.l.	10.124.413.560	Ottana	Prodotti chimici di sintesi, fibrosi, microfibrosi e non, relativi manufatti
CALEGARO ARGENTO S.r.l.	10.240.197.800	Macomer	Produzione manufatti in argento
XINOX MECCANICA S.r.l.	2.265.512.600	Isili	Raccordi speciali inox per alte pressioni
AMATORI S.r.l.	2.226.989.400	Nuoro	Moduli antincendio
CARTA PASQUALE	410.438.200	Fonni	Imballaggi carta polipropilene - polietilene
COMIND S.r.l.	1.892.311.800	Isili	Serbatoi inox, attrezzature sondaggi
VEZ.ALI S.r.l.	13.951.622.560	Isili	Lavorazione e stagionatura prosciutti crudi e cotti
A.C.S. - Arredamento Centro Sardegna S.r.l.	684.592.400	Isili	Componenti impianti condizionamento
CALZIFICIO QUEEN S.p.A.	23.018.575.604	Macomer	Calze da donna e filati
EUROFASHION S.r.l.	939.175.900	Macomer	Abbigliamento pantaloni, jeans, giubbotti
FIRINU FRANCESCO	413.331.500	Borore	Manufatti in legno (scale, ringhiere, lampadari)

DITTA	AGEVOLAZIONI CONCESSE	LOCALIZZAZIONE	PRODUZIONE
SARDA PINS S.r l.	640.408.280	Macomer	Mollette e forcine per capelli
T.D.M. S.r.l.	10.497.387.160	Ottana	Macchine utensili per lavorazione metalli
NEW PLASTIC INTERNATIONAL S.r.l.	1.407.242.000	Bolotona	Articoli in plastica
VITIVINICOLA LOI S.r.l.	2.005.537.200	Cardedu	Vino Canonau DOC
CALZA ROS MARY & C. SARDINIA INTER. S.r.l.	9.798.667.760	Siniscola	Calze cotone e lana
EUROVAGA S.r.l.	2.276.079.120	Isili	Arredi metallici per la casa
FERRALIS GIOVANNA	214.456.592	Macomer	Quadri elettrici ed elettronici controlllo processi industriali
F.I.R.E.S. S.r.l.	12.416.979.660	Macomer	Reti e geogriglie estruse in materiali plastici agricoltura
GRUPPO TESSILE OTTANA S.p.A.	49.369.414.820	Ottana	Tessuto Denim
TIRSOTEX S.p.A.	24.029.037.064	Macomer	Filati e tessuti in cotone
MEREU ANTONIO NICOLO'	262.358.800	Orgosolo	Infissi in alluminio
PERRA TONINO	432.087.160	Ghilarza	Manufatti cementizi
BE.SEL. s.n.c.	232.232.270	Nuoro	Manufatti cementizi
MOBILCENTRO s.n.c.	417.711.780	Bolotana	Mobili ed arredi
MORO GIOVANNI	240.853.275	Fonni	Biscotti tipici sardi
PROFILEGNO S.r.l.	358.804.920	Oliena	Infissi in legno
SALUMIFICIO MURRU S.p.A	1.211.182.176	Irgoli	Salumi ed insaccati
GURIA ANTONIO	79.743.348	Fonni	Dolci tipici sardi
PISU MARIA TERESA	944.960.780	Desulo	Prosciutti e carni insaccate
SOGGIU FRANCESCA	182.205.620	Siniscola	Molitura di olive
SERUSI MICHELE	582.322.540	Fonni	Uova

DITTA	AGEVOLAZIONI CONCESSE	LOCALIZZAZIONE	PRODUZIONE
SAR-ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l.	3.975.485.700	Bolotana	Semilavorati da riciclaggio
COCCOLONE GIUSEPPINA.	204.310.460	Fonni	Pane carasau
FORMA CENTRO CARNI S.r.l.	1.339.815.994	Macomer	Macellazione, lavorazione e produz. carni
DISTILLERIA DEI NURAGHI S.r.l.	2.035.574.400	Suni	Distillazione vini, vinacce, uva, frutta e bacche
C.P. BASALTI S.r.l.	1.357.358.520	Macomer	Manufatti lapidei
C.S.C. SARDA S.r.l.	968.208.360	Bolotana	Frigobibile, Granitori, coccolatiere
GRANITI E BASALTI CENTRO SARDEGNA S.r.l.	1.904.582.280	Abbasanta	Lavorazione graniti e basalti
ESCA E RUIU	206.960.140	Dorgali	Dolci tipici sardi
MUREDDU MICHELE	203.537.260	Fonni	Pane carasau
R.E.N.A. S.r.l	3.216.398.100	Lula	Inerti da riciclaggio scarti edilizi e cave
POLIGHEDDU LUIGI	311.809.860	Oliena	Infissi in alluminio
INTERMARE SARDA S.p.A.	14.332.046.784	Arbatax	Piattaforme petrolifere off-shore
A.C.S. S.r.l.	2.413.918.380	Gadoni	Manufatti in materiali compositi
TIRSO LANA S.r.l	514.366.256	Benetutti	Maglieria esterna
MAODDI SALVATORE E F.LLI MAODDI s.n.c.	723.856.180	Nuragus	Lavorazione formaggi
PIGA BASILIO	766.318.136	Macomer	Sabbie blocchi e granulati basaltici
CARTA GRAZIELLA e c. snc	464.437.560	Fonni	Paste fresche
SALUMIFICIO GENNARGENTU S.r.l.	1.596.414.680	Fonni	Insaccati e prosciutti

INTERVENTI SUL FONDO SFIRS (ART. 30 LETT. C) L. R. 17/93)

DITTA	AGEVOLAZIONI CONCESSE	LOCALIZZAZIONE	PRODUZIONE
GRUPPO TESSILE OTTANA S.p.a.	18.000.000.000	Ottana	Tessile Denim
TIRSOTEX S.p.A.	35.000.000.000	Macomer	Filati e tessuti in cotone
ALIMENTA S.r.l.	2.000.000.000	Macomer	Lattulosio ed altri derivati
CON.PEL SARDA S.r.l.	400.000.000	Abbasanta	Concia e lavorazione pelli di ogni tipo
XINOX MECCANICA S.r.l.	80.000.000	Isili	Raccordi speciali inox per alte pressioni
AMATORI S.r.l.	750.000.000	Nuoro	Moduli antincendio
CALEGARO ARGENTO S.r.l.	300.000.000	Macomer	Produzione manufatti argento
R.E.N.A. S.r.l.	368.000.000	Lula	Inerti da riciclaggio scarti edilizia e cave
TOTALE	**295.660.408.423**		

ALLEGATO 2

SARDEGNA CENTRALE

INFRASTRUTTURE SETTORI PRIMARIO E TERZIARIO

Soggetto proponente ed attuatore dello intervento	Localizzazione	DESCRIZIONE DELLE OPERE	IMPORTO (in milioni di lire)
CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	Bitti Lula Onani	Infrastrutturazione irrigua di soccorso alimentata da acque reflue depurate di Bitti, Lula ed Onani	4.000
	Bolotona Orani	Infrastrutturazione irrigua in agro di Orani e Bolotona Stralcio IV lotto di irrigazione destra Tirso interessante i territori di: Bolotona, Borore, Bortigali, Orani, Silanus	4.000
	Orgosolo	Interventi completamento della Diga di Cubidanovu sull'alto Cedrino interessante i territori di: Dorgali, Lula, Nuoro, Oliena, Orgosolo, Orune	4.900
COMUNITA' MONTANA N. 7	Nule	Realizzazione infrastrutture per la valorizzazione di "Tappeto di Nule": Centro promozione e diffusione	1.500
	Illorai	Opere di valorizzazione turistica della oasi Montana "Jscuvudé" all'interno del piano di sviluppo comprendente la "Foresta Burgos": viabilità interna, illuminazione e rete idrica	1.500
COMUNITA' MONTANA N. 8	Bosa	Acquisizione e recupero funzionale ai fini turistico-culturali Opificio Archeologia Industriale località "Campu e Mare" ex stabilimento "Naitana"	2.500
COMUNITA' MONTANA N. 9	Oliena	Progetto integrato di valorizzazione turistica mediante il recupero strutturale del patrimonio ad elevato valore storico ed ambientale dell'ex Collegio Gesuiti del Parco Bonaera e del Giardino Calamida	1.600

COMUNITA' MONTANA N. 9	Oliena	Completamento struttura pubblica baricentrica, per l'intera area orientale della Sardegna centrale - sviluppo zootecnico: impianto di macellazione	500
	Gavoi	Opere valorizzazione turistica "Lago di Gusana": Centro nautico	2.000
	Orgosolo	Creazione centro escursione ippica e circuito turistico all'interno dell'area servizi del costituendo "Parco del Gennargentu" e valorizzazione fonte nuragica nel Pradu di Orgosolo	1.000
	Fonni	Opere di valorizzazione località "Monte Spada - Bruncu Spina": viabilità di accesso	1.500
	Fonni	Completamento ed adeguamento struttura pubblica per la zootecnia baricentrica per l'intera area occidentale della Sardegna centrale: impianto di macellazione	4.000
I.S.R.E.	Nuoro	Completamento ed ampliamento del Museo della vita e delle Tradizioni popolari sarde	3.800
COMUNITA' MONTANA N. 10	Posada	Valorizzazione turistica patrimonio storico artistico: recupero Porta Urbana Castello della Fava	1.000
COMUNITA' MONTANA N. 11	Ulassai	Opere di valorizzazione integrale "Area Tacchi": Viabilità di accesso e Percorsi per i "Tacchi"; strutture interne di accesso alla "Grotta su Marmuri"; area servizi per il Turismo attraverso il recupero dell'ex Stazione Ferroviaria ed eliporto; restauro dell'edificio ottocentesco (Casa Cannas) per Museo Grafico; Sistemazione piazzale panoramico "Barigau"	3.000
	Urzulei	Opere di valorizzazione "Parco Silana", porto del Parco Gennargentu, consistente in: Viabilità di accesso ed attrezzature del Parco	2.000
COMUNITA' MONTANA N.12	Belvì	Progetto recupero e valorizzazione patrimonio storico ed ambientalistico zona Belvì: opere di viabilità interna	2.500
COMUNITA' MONTANA N.13	Nurri	Opere di valorizzazione agro-turistica località "Pran'e Muru", consistenti in viabilità d'accesso, elettrificazione e provvista acqua	1.500

COMUNITA' MONTANA N.14	S.Lussurgiu	Risanamento ambientale e recupero di "Muristenes" limitrofi alla Chiesa romanico-pisana di S.Leonardo	1.000
	S. Lùssurgiu	Completamento Piano verde attrezzato e Parco presso sorgenti dell'area turistica S. Leonardo	1.500
	Paulilatino	Sistemazione zona archeologica Santa Cristina e restauro Chiesa S. Cristina	1.000
COMUNITA' MONTANA N.15	Samugheo	Realizzazione unico centro regionale museale arte tessile	2.500
COMPRENSORIO N. 15	Bidonì	Opere di restauro "Muristenes" del novenario di Santa Maria	100
	Sedilo	Opere di sistemazione dell'area di S. Costantino: sistemazione costoni rocciosi, viabilità, realizzazione servizi igienici	100
	Soradile	Valorizzazione "Pozzo Sacro" zona Nuragica "Onorchis": opere di scavo, di conservazione ed area parcheggio	100
TOTALE			**49.100**

ALLEGATO 3

INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE

ENTE ATTUATORE	LOCALIZZ.	INTERVENTO		FINANZIAMENTO COMPLESSIVO (*in milioni*)
Consorzio ZIR Macomer	Bonu Trau	Completamento infrastrutture primarie	2.500	
	Tossilo	Acquisizione aree Tossilo	1.000	
		Svincolo 131 agglomerato Tossilo	3.500	
		Completamento infrastrutture Tossilo Bonu Trau	2.800	
		Completamento infrastrutture primarie	2.300	
		Infrastrutture primarie - 1a fase ampliamento	3.000	
		Acquisizione aree - 1a fase ampliamento	1.000	
		Ristrutturazione SS 131 C.Felice, sovrappasso FF.SS. e svincolo ZIR	4.000	
		Progetto costruzione rustici industriali	3.000	23.100
ASI Sardegna Centrale	Nuoro	Completamento Centro servizi	2.000	
	Ottana	Adeguamento impianto depurazione	4.000	
		Manutenzione strade interne	1.000	
		Costruzione edifici rustici	1.000	
		Opere funzionali all'insediamento dl Gruppo Tessile Ottana (GTO):		
		- Ammodernamento viabilità e collegamento fognario	1.000	
		- Adduzione vapore, acqua filtrata ed energia da ENICHEM	5.500	
	Sarcidano	Depuratore (1° intervento funzionale)	4.500	segue

ENTE ATTUATORE	LOCALIZZ.	INTERVENTO		FINANZIAMENTO COMPLESSIVO (in milioni)
ASI Sardegna Centrale (segue)	Sarcidano	Condotta di adduzione reflui (1° intervento funzionale)	4.300	
		2a tranche impianto depurazione civile/industriale Isili	3.000	
		Costruzione edifici rustici	1.000	
	Suni	Depuratore acque reflue	4.500	
		2a tranche completamento impianto depurazione civile/industriale Suni	3.000	
		Costruzione edifici rustici	1.000	
	Sologo	Approvvigionamento energetico (1° stralcio)	1.100	
		Depuratore	3.000	
		Opere urbanizzazione aree industriali ed acquisizione	4.000	
		Costruzione edifici rustici	1.000	45.900
Consorzio ZIR Siniscola	Siniscola	Completamento rete elettrica	2.500	
		Opere infrastrutturali di ampliamento	10.215	
		Opere infrastrutturali di ampliamento	12.500	
		Opere infrastrutturali di secondo intervento	8.000	33.215
Consorzio ZIR Nuoro	Prato Sardo	Centro servizi reali P.M.I.	5.000	
		Opere urbanizzazione primaria e secondaria comparto A	2.939	
		Opere urbanizzazione primaria e secondaria comparto B	3.146	
		Completamento impianto depurazione industriale	3.500	
		Completamento strada accesso al depuratore consortile	1.200	
		Sistemazione esterna area depuratore consortile	500	
		Acquisizione aree per variante Piano ZIR	1.800	
		Manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture esistenti	1.000	
		Centro servizi consortile	1.000	20.085

ENTE ATTUATORE	LOCALIZZ.	INTERVENTO	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO (in milioni)
Nucleo Industriale Tortolì-Arbatax	Arbatax	Collegamento asse viario consortile con S.P. 27 1.500 Progetto integrativo frazione organica sistema RSU e ampliamento impianto di depurazione 1.300 Collettore fognario porto Arbatax 500 Sistemazione aree di rispetto consortile 500 Infrastrutturazione primaria comparto PI ed indotto 1.700 Mezzi meccanici Porto Arbatax 2.500 Recupero acque depuratore consortile 700 Impianto fotovoltaico da 1 MW 1.200 Centro servizi informatizzato con rete telematica 1.000	
	Tortolì	Acquisizione aree e opere di urbanizzazione 5.800 Costruzione rustici industriali 3.000	19.700
Consorzio Bonifica Sardegna Centrale	Sologo	Completamento collegamento zona industriale 3.000 Completamento collegamento zona industriale 2.000	5.000
Consorzio ZIR Valle del Tirso	Valle del Tirso	Realizzazione opere di urbanizzazione e impianto di depurazione 2.500	2.500
TOTALE			148.500

95A7604

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 5 dicembre 1995.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» nei valori di L. 750 e L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 28 aprile 1994 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1995 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 1995, al presepe di Polignano a Mare e ad un'opera di Guido di Pietro detto Beato Angelico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1995, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», dedicati al presepe di Polignano a Mare, nel valore di L. 750 e ad un'opera di Guido di Pietro detto Beato Angelico, nel valore di L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori; quadricromia per il francobollo di L. 750 e cinque colori per il francobollo di L. 850; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 750 riproduce il presepe monumentale di Stefano da Putignano conservato nella Cattedrale di Polignano a Mare. Completano il francobollo la leggenda «NATALE - PRESEPE DI POLIGNANO A MARE», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

La vignetta del valore di L. 850 raffigura un particolare del dipinto «Adorazione dei Magi» del Beato Angelico conservato presso il museo di San Marco in Firenze. Completano il francobollo le leggende «BEATO ANGELICO» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1995

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

95A7605

DECRETO 5 dicembre 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori; quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce, in primo piano, la figura di Renato Mondolfo e, sullo sfondo, il francobollo emesso in occasione delle elezioni amministrative a Trieste, del 12 giugno 1949, con sovrastampa del territorio libero (AMG-FTT). Completano il francobollo le leggende, in alto, «GIORNATA DELLA FILATELIA» e, in basso, «RENATO MONDOLFO», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1995

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

95A7606

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 23 novembre 1995.

Attuazione del disposto dell'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3-*bis*, della citata legge n. 35/1995 che dispone, tra l'altro, che questa Conferenza provveda alla ripartizione, fra le regioni di cui all'art. 1 della medesima legge n. 35/1995, della somma di lire 12 miliardi di cui è autorizzata l'assegnazione per il 1996 per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche;

Vista la proposta di ripartizione avanzata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con nota prot. n. 1067/CP5 del 22 settembre 1995, nonché la nota prot. n. 1271/CP5 del 3 novembre 1995 con la quale la medesima Conferenza dei presidenti ha precisato che la richiamata proposta di riparto rispecchia i criteri di proporzionalità di cui all'art. 7, comma 3-*bis*, della legge n. 35/1995;

Delibera:

Art. 1.

1. La somma di lire 12 miliardi di cui all'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è ripartita come segue fra le regioni di cui all'art. 1 della medesima legge n. 35/1995:

regione Piemonte	L.	9.325.000.000
regione Liguria	L.	1.465.000.000
regione Lombardia	L.	410.000.000
regione Toscana	L.	400.000.000
regione Emilia-Romagna	L.	230.000.000
regione Veneto	L.	160.000.000
regione Valle d'Aosta	L.	10.000.000
Totale	L.	12.000.000.000

Art. 2.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1995

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 13 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 108

95A7657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 5 maggio 1994.

Il giorno 18 ottobre 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 5 maggio 1994.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore in data 18 ottobre 1995.

95A7611

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile al vigile urbano Sandro Baiocco con la seguente motivazione:

«Con grande impegno e professionalità si metteva alla ricerca di una donna che si era allontanata dalla propria abitazione con propositi di suicidio e, rinvenutala priva di sensi, la trasportava tempestivamente al più vicino ospedale, salvandola così da sicura morte». — 19 maggio 1995 - Fraz. S. Martino al Cimino (Viterbo).

95A7583

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreti ministeriali 20 novembre 1995, sono stati conferiti gli attestati di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

vigile urbano Giuseppe Di Molfetta.

«Libero dal servizio, nonostante le non perfette condizioni di salute, con generoso slancio e pronta determinazione, si tuffava nelle acque di un porto per trarre in salvo un bambino che vi era caduto accidentalmente». — 8 settembre 1994 - Molfetta (Bari);

sig. Michele De Chirico.

«Con generoso slancio interveniva tempestivamente per allontanare dalla traiettoria di un'autovettura un ragazzo che tentava di recuperare il proprio pallone. Nella circostanza, però, veniva a sua volta investito dal veicolo riportando gravi ferite» — 27 giugno 1994 - Adelfia (Bari);

sig. Fabio Bidini.

«Con generoso slancio si tuffava nelle acque di un fiume, in soccorso di una donna precipitava a bordo della propria vettura e, dopo reiterati sforzi, riusciva a trarla in salvo a riva». — 17 novembre 1994 - Subbiano (Arezzo);

Sc. Np. Domenico Mangiarano, sig. Giuseppe Labrino, sig. Angelo Putignano:

«Con elevato senso di abnegazione, si prodigava in varie circostanze, insieme ad altri animosi, per portare in salvo alcuni bagnanti in procinto di annegare». — Giugno/luglio 1993 - Lido di Bari;

sig. Saturnino Ricci.

«Con coraggio non comune e pronta determinazione affrontava un malvivente che, con la minaccia di far esplodere una bomba, cercava di introdursi in un ufficio postale a scopo di rapina, riuscendo ad impedire l'evento criminoso». — 28 aprile 1994 - Castelchiodato di Mentana (Roma);

appuntato dei carabinieri Giuseppe Scarico, carabiniere Stefano Francioso.

«Addentratosi, insieme al proprio comandante ed ad altro militare, in una abitazione invasa dal fumo e dalle fiamme, traeva in salvo due coniugi, ormai esanimi, prodigandosi poi nello spegnimento dell'incendio». — Ripalimosani (Campobasso) - 25 ottobre 1994;

carabiniere Pietro De Chiara; carabiniere Enzo Ignazio Catena

«Con esemplare altruismo si immergeva nelle vorticose e gelide acque di un fiume in piena riuscendo, dopo ripetuti ed estenuanti tentativi, a raggiungere una donna, che aveva tentato il suicidio, ed a trarla in salvo». — Campi Bisenzio (Firenze) - 31 gennaio 1995;

appuntato di mare della Guardia di finanza Luigi Simione

«Libero dal servizio, si addentrava in un'abitazione in fiamme, in soccorso di due bambine in difficoltà riuscendo, insieme ad altro animoso, a trarre in salvo una di esse. Rientrava, poi, nell'appartamento e portava all'esterno tre bombole di gas surriscaldate, evitando così più gravi conseguenze». — Maranola di Formia (Latina) - 18 dicembre 1993;

sig. Alessandro Sterpini.

«Addentratosi, insieme ad altro animoso, in un'abitazione in fiamme, in soccorso di due bambine in difficoltà, riusciva a trarre in salvo una di esse. Rientrava, poi, nell'appartamento e portava all'esterno tre bombole di gas surriscaldate, evitando così più gravi conseguenze». — Maranola di Formia (Latina) - 18 dicembre 1993;

ispettore principale della Polizia di Stato Nicola Tanzi; ispettore della Polizia di Stato Pasquale Gentile; sovrintendente capo della Polizia di Stato Gennaro Ciotola; maresciallo della Guardia di finanza Nicola Palmisano.

«Intervenuto, insieme ad altri appartenenti alle Forze dell'ordine, in soccorso di un uomo rimasto sospeso nel vuoto nel tentativo di uscire dall'ascensore bloccato tra l'ottavo ed il nono piano di un edificio, con immane sforzo impediva la risalita della cabina, traendo in salvo il malcapitato». — Bari - 24 agosto 1994;

maresciallo maggiore dei carabinieri Francesco Carrì.

«In occasione di gravi eventi alluvionali, si immergeva nelle profonde e turbinose acque di un torrente in soccorso di un giovane che, travolto da un'improvvisa ondata di piena, era ormai allo stremo delle forze, riuscendo, con l'aiuto di altri militari, a trarlo in salvo». — Guazzora (Alessandria) - 7 novembre 1994;

maresciallo maggiore della Guardia di finanza Salvatore Colavolpe.

«Accortosi che un autocarro, in sosta su una carreggiata in pendenza e privo del conducente, iniziava a retrocedere rischiando di travolgere passanti ed automobilisti, si poneva posteriormente al pesante automezzo e con immane sforzo resisteva fino all'arrivo del proprietario, permettendogli così di risalire in cabina e di arrestare il movimento del veicolo» — Lecco - 10 marzo 1995;

ispettore della Polizia penitenziaria Lucio Claudio Ciuffo, sovrintendente della Polizia penitenziaria Gianfranco Dessì; assistente della Polizia penitenziaria Giorgio Sardu; agente della Polizia penitenziaria Roberto Insinga; agente della Polizia penitenziaria Luciano Piras.

«Componente l'equipaggio di una motovedetta, accorreva in soccorso degli occupanti di una barca da diporto in gravi difficoltà a causa delle avverse condizioni meteomarine riuscendo, dopo diverse ore e reiterati sforzi, a trarre in salvo a riva i malcapitati». — Acque di Pianosa (Livorno) - 25 agosto 1994;

vice brigadiere dei carabinieri Luca Baralla.

«In occasione di gravi eventi alluvionali, con sprezzo del pericolo raggiungeva un'abitazione inondata dalle acque ed in parte già crollata, traendo in salvo un'anziana donna portatrice di handicap, rimastavi intrappolata».— Castello d'Annone (Asti) - 6 novembre 1994;

finanziere Gianni Munitello; finanziere Fabrizio Santantonio.

«Intervenuto, insieme ad un collega, per sedare una lite, con generoso slancio ingaggiava una violenta colluttazione con uno dei contendenti, armato di coltello, riuscendo poi ad immobilizzarlo ed a trarlo in arresto». — Mestre (Venezia) - 30 novembre 1994;

maresciallo ordinario dei carabinieri Ignazio Demurtas.

«In occasione di gravi eventi alluvionali, con generoso altruismo si immergeva nelle profonde e turbinose acque, in soccorso di una donna rimasta vittima di un grave infortunio agli arti riuscendo, dopo reiterati sforzi, a raggiungerla ed a trarla in salvo». — Cerro Tanaro (Asti) - 6 novembre 1994;

nocchiere di porto Riccardo Pani.

«Con generoso slancio, si tuffava in soccorso di una donna in procinto di annegare nelle acque del porto, riuscendo a raggiungerla ed a trarla in salvo sulla banchina, ove le prestava i primi soccorsi». — Rimini (Forlì) - 26 maggio 1995.

95A7584

Rettifica al decreto ministeriale 29 novembre 1986 recante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico alla «Parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa a Torregalli», in Firenze.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995 all'art. 1 del decreto ministeriale in data 29 novembre 1986 l'esatta denominazione e sede della parrocchia di cui al numero d'ordine 285 è la seguente:

285. Comune di Firenze, «Parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa a Torregalli», via Torregalli, 13 - 50143 Firenze.

95A7661

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 21 marzo 1995 la concessione mineraria per olivina e minerali associati, denominata «Finero», nel comune di Malesco (Novara), è stata conferita per la durata di anni dieci — a decorrere dal 21 marzo 1995 — alla Società mineraria toscana Maffei r.l., con sede legale ed amministrativa in Campiglia Marittima (Livorno), località Botro ai Marmi.

Con decreto distrettuale 29 marzo 1995 la concessione mineraria per feldspato e minerali associati, denominata «Tre Fontane», nel comune di Sanfront (Cuneo), è stata conferita per la durata di anni dieci — a decorrere dal 29 marzo 1995 — alla Società Quarzite di Sanfront S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Sanfront (Cuneo), via Gianotti n. 41, ed alla Soc. Maffei p.a., con sede legale in Trento, via Maccani n. 112.

95A7612

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Affidamento dell'incarico della chiusura della liquidazione dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale I.P.L.A.S.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1995, è stato affidato al commissario liquidatore, avv. Franco de Bernardinis, l'incarico della chiusura della liquidazione dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale I.P.L.A.S.

95A7613

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «S. Stefano Nuovo a r.l.», in Cave, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «S. Stefano Nuovo», con sede in Cave (Roma), costituita il 23 maggio 1977, per rogito notaio dott. Vincenzo Carosi, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il prof. Nicolino Tamilia, nato a Roma il 13 luglio 1936 ed ivi residente in via Gregorio VII n. 268.

95A7614

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2483/95 del 14 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Catanzaro, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.304.151.420, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa, in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2482/95 del 14 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Vibo Valentia, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.335.454.900, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Vibo Valentia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa, in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2481/95 del 14 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Crotone, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.995.874.595, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Crotone, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa, in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

95A7621

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARIE E FORESTALI

Modificazione alle date di presentazione, approvazione ed autorizzazione dei contratti di distillazione preventiva

Si comunica che la Commissione U.E. con reg. n. 2791/95 del 1° dicembre 1995 ha modificato le seguenti date relative alla presentazione, approvazione ed autorizzazione dei contratti:

presentazione contratti: 27 dicembre 1995;

comunicazione al Ministero da parte degli organismi regionali del volume complessivo di vino oggetto dei contratti presentati: 8 gennaio 1996;

comunicazione riduzione delle quantità da parte della Commissione U.E. agli Stati membri: 22 gennaio 1996;

approvazione dei contratti da parte degli organismi regionali preposti: 12 febbraio 1996;

comunicazione al Ministero del volume del vino relativo ai contratti approvati: 20 febbraio 1996;

consegna del vino in distilleria: 15 maggio 1996.

95A7673

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 dicembre 1995

Dollaro USA	1591,67
ECU	2024,76
Marco tedesco	1103,95
Franco francese	320,87
Lira sterlina	2449,90
Fiorino olandese	985,55
Franco belga	53,709
Peseta spagnola	13,007
Corona danese	284,81
Lira irlandese	2529,32
Dracma greca	6,670
Escudo portoghese	10,531
Dollaro canadese	1160,96
Yen giapponese	15,605
Franco svizzero	1373,31
Scellino austriaco	156,89
Corona norvegese	249,77
Corona svedese	239,18
Marco finlandese	364,14
Dollaro australiano	1180,22

95A7708

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 dicembre 1995 relativi alla emissione dei BOT fissata per il 15 dicembre 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1996 è di L. 97,65, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 14 giugno 1996 è di L. 95,30 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 dicembre 1996 è di L. 90,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A7701

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici.

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 764/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BENZAC AC», nella confezione «CLEAN 5» tubo 100 g 5%, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgicocon numero di autorizzazione 14026 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: Perossido di benzoile.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108 - Palazzo ed/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 01539990349.

N. A.I.C.: 032143036 (in base 10) 0YNXPW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratoires Galderma (Francia); Laboratoires Chemineau (Francia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 765/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BENZAC AC», nella confezione «10» gel-tubo 40 g 10%, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12072 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: Perossido di benzoile.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108 - Palazzo ed/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 01539990349.

N. A.I.C.: 032143012 (in base 10) 0YNXP4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratoires Galderma (Francia); Laboratoires Chemineau (Francia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 766/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BENZAC AC», nella confezione «5» gel-tubo 40 g 5%, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11831 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: Perossido di benzoile.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 108 - Palazzo ed/1, Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale 01539990349.

N. A.I.C.: 032143024 (in base 10) 0YNXPJ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratoires Galderma (Francia); Laboratoires Chemineau (Francia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 767/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «VISCOTIRS» nella confezione «Gel liquido» tubo 10 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16028 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: Acido poliacrilico.

Titolare A.I C. Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via E Mattei, 17, Marcon (Venezia), codice fiscale 01637810126.

N. A.I.C.: 032115014 (in base 10) 0YN2B6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Dr. Gernard Mann-Berlino (Germania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 768/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «NEO TOPICO GIUSTO MILUPA» nella confezione «Soluzione» flac 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11768 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: Benzetonio cloruro - estratto glicolico di Hamamelis.

Titolare A.I.C.: Milupa S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in via Cairoli, 5, codice fiscale 00627030125.

N. A.I.C.: 032145017 (in base 10) 0YNZMT (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lab. farmacologico milanese S.r.l - Caronno Pertusella (Varese); Face Lab. farmac. S.r.l. - Genova - Bolzaneto.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 769/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «NEO TOPICO GIUSTO MILUPA» nella confezione «Soluzione» flac 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11768 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: Benzetonio cloruro - estratto glicolico di Hamamelis.

Titolare A I C.: Milupa S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in via Cairoli, 5, codice fiscale 00627030125.

N. A.I C.: 032145029 (in base 10) 0YNZN5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lab. farmacologico milanese S.r.l. - Caronno Pertusella (Varese); Face Lab. farmac. S.r.l. - Genova - Bolzaneto.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 770/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «NEO TOPICO GIUSTO MILUPA» nella confezione «Soluzione» 2 bustine monodose 5 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11768 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: Benzetonio cloruro - estratto glicolico di Hamamelis.

Titolare A.I.C.: Milupa S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in via Cairoli, 5, codice fiscale 00627030125.

N. A.I.C.: 032145031 (in base 10) 0YNZN7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lab. farmacologico milanese S r l. - Caronno Pertusella (Varese); Face Lab. farmac. S.r.l. - Genova - Bolzaneto.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n 771/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «NEO TOPICO GIUSTO MILUPA» nella confezione «Soluzione» 20 bustine monodose 5 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11768 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate;

Composizione - principio attivo: Benzetonio cloruro - estratto glicolico di Hamamelis.

Titolare A.I.C.: Milupa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Cairoli, 5, codice fiscale 00627030125.

N. A.I.C.: 032145043 (in base 10) 0YNZNM (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lab. farmacologico milanese S.r.l. - Caronno Pertusella (Varese); Face Lab. farmac. S.r.l. - Genova - Bolzaneto.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 772/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «PLAK OUT» nella confezione «Soluzione» concentrata 3,5% flc 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9961 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo· Clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 1, Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155.

N. A.I.C.: 032142010 (in base 10) 0YNWPU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Byk Gulden - Lomberg Chemische Fabrik GmbH - Konstanz (Germania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 773/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «PLAK OUT» nella confezione «Soluzione» 0,12% flc 150 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9961 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 1, Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155.

N. A.I.C.: 032142022 (in base 10) 0YNWQ6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Byk Gulden - Lomberg Chemische Fabrik GmbH - Konstanz (Germania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 774/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ALFA-C» nella confezione «Collirio» flc 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9926 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in via E. Folli, 50, Milano, codice fiscale 00825120157.

N. A.I.C.: 032124036 (in base 10) 0YNC44 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l., Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 775/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ALFA-C» nella confezione «Collirio» flc 12 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9926 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in via E. Folli, 50, Milano, codice fiscale 00825120157.

N. A.I.C.: 032124024 (in base 10) 0YNC3S (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l., Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 776/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ALFA-C» nella confezione «Collirio» flc 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9926 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in via E. Folli, 50, Milano, codice fiscale 00825120157.

N. A.I.C.: 032124012 (in base 10) 0YNC3D (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l., Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 777/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BAXIDIN» nella confezione «Soluzione» flac 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10712 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: cetrimide - clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelleria, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 00462840588.

N. A.I.C.: 032158014 (in base 10) 0YPD9Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina Consortile di Ariccia - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 778/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BAXIDIN» nella confezione «Soluzione» flac 5000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10712 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: cetrimide - clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelleria, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 00462840588.

N. A.I.C.: 032158026 (in base 10) 0YPDBB (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina Consortile di Ariccia - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 779/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BAXIDIN» nella confezione «Soluzione» 100 bustine monodose 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10712 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: cetrimide - clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelleria, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 00462840588.

N. A.I.C.: 032158038 (in base 10) 0YPDBQ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina Consortile di Ariccia - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 780/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BAXIDIL» con variazione della denominazione in «BAXIDIN» nella confezione «Soluzione» Concentrata 100 bustine monodose 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15715 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: cetrimide - clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelleria, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 00462840588.

N. A.I.C.: 032158040 (in base 10) 0YPDBS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo Officina Consortile di Ariccia - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 781/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ORADYNE-Z» nella confezione «Soluzione» flacone 125 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9746 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: achil-dimetil-benzil-ammonio saccarinato - achil-isochinolina bromuro.

Titolare A.I.C.: Stafford Miller S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 19, codice fiscale 00806610150.

N. A.I.C.: 032074015 (in base 10) 0YLU8Z (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta Farmaceutici - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 782/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ORADYNE-Z» nella confezione «Soluzione» flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9746 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: achil-dimetil-benzil-ammonio saccarinato - achil-isochinolina bromuro.

Titolare A.I.C.: Stafford Miller S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 19, codice fiscale 00806610150.

N. A.I.C.: 032074027 (in base 10) 0YLU9C (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta Farmaceutici - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 783/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ORADYNE-Z» nella confezione «Soluzione» flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9746 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: achil-dimetil-benzil-ammonio saccarinato - achil-isochinolina bromuro.

Titolare A.I.C.: Stafford Miller S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 19, codice fiscale 00806610150.

N A.I.C.: 032074039 (in base 10) 0YLU9R (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta Farmaceutici - Sandrigo (VI).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 784/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «RELOXYL» nella confezione «Gel Idroalcolico» tubo 30 g 10% precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10850 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: perossido di benzoile.

Titolare A.I.C.: R D.C. Ricerche Dermo Cosmetiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Armellini, 37, Roma, codice fiscale 03102360587.

N. A.I.C.: 032129025 (in base 10) 0YNJ01 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l., Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art.. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 785/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «RELOXYL» nella confezione «Gel Idroalcolico» tubo 30 g 5% precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10850 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione - principio attivo: perossido di benzoile.

Titolare A.I.C.: R D.C. Ricerche Dermo Cosmetiche S r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Armellini, 37, Roma, codice fiscale 03102360587.

N. A I C.: 032129013 (in base 10) 0YNHZP (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S r.l, Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 786/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «LARILON» nella confezione «Soluzione» flacone 200 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10176 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina digluconato - laurildimetilbenzilammonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 07696270581.

N. A.I.C.: 032112029 (in base 10) 0YMZDX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Consorzio Farmaceutico Salus Researches - Mendelejeff - Eurofarmaco - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 787/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «LARILON» nella confezione 8 garze disinfettanti, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10122 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina digluconato - laurildimetilbenzilammonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 07696270581.

N. A.I.C.: 032112017 (in base 10) 0YMZDK (in base 32).

Officine di produzione e confezionamento: Ivers Lee Italia S.p.a. - Caronno Pertusella (Varese).

Officina e controllo: Consorzio Farmaceutico Salus Researches - Mendelejeff - Eurofarmaco - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 788/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «LARILON» nella confezione «Spray» flacone 50 G, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10175 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina digluconato - laurildimetilbenzilammonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 07696270581.

N. A.I.C.: 032112031 (in base 10) 0YMZDZ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Consorzio Farmaceutico Salus Researches - Mendelejeff - Eurofarmaco - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 789/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «IODOCID» con variazione della denominazione in «IODOTEN» nella confezione «Soluzione» 7,5% flac 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16742 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone iodio.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelleria, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 00462840588.

N. A.I.C.: 032153025 (in base 10) 0YP7G1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina Consortile di Ariccia - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 790/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «IODOCID» con variazione della denominazione in «IODOTEN» nella confezione «Soluzione» 10% flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16742 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone iodio.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelleria, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 00462840588.

N. A.I.C.: 032153013 (in base 10) 0YP7FP (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina Consortile di Ariccia - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 791/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «GOLIN» nella confezione 20 compresse, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13863 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Home Products Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Puccini, 3, Milano, codice fiscale 00431700483.

N. A.I.C.: 032046017 (in base 10) 0YKYY1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Wyeth S.p.a. - Aprilia (Latina).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 792/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «GOLIN» nella confezione 30 compresse, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13863 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Home Products Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Puccini, 3, Milano, codice fiscale 00431700483.

N. A.I.C.: 032046029 (in base 10) 0YKYYF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Wyeth S.p.a. - Aprilia (Latina).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 793/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «NOBECUTANE» nella confezione «Soluzione» spray flc 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 6717 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: tetrametil-tiuram-disolfuro.

Titolare A.I.C.: AB Astra - Sodertalje (Svezia), rappresentata in Italia da Astra Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Degli Artigianelli, 10, Milano, codice fiscale 07968910153.

N. A.I.C.: 032138024 (in base 10) 0YNST8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: AB Astra - Sodertalje (Svezia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 794/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «NOBECUTANE» nella confezione «Soluzione» spray flc 75 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 6717 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: tetrametil-tiuram-disolfuro.

Titolare A.I.C.: AB Astra - Sodertalje (Svezia), rappresentata in Italia da Astra Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Degli Artigianelli, 10, Milano, codice fiscale 07968910153.

N. AIC: 032138012 (in base 10) 0YNSSW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: AB Astra - Sodertalje (Svezia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 795/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «VIDEORELAX» nella confezione «Collirio» Flac 5 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14942 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nicola Coviello, 15/B, Catania, codice fiscale 00122890874.

N. AIC: 032071019 (in base 10) 0YLRCC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: S.I.F.I. S.p.a. Off. Monterosso Etneo-Aci S. Antonio (Catania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 796/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «OCTILIA BAGNO OCULARE» con variazione della denominazione in «VIDEORELAX» nella confezione «Bagno Oculare» Flac 120 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13341 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nicola Coviello, 15/B, Catania, codice fiscale 00122890874.

N. AIC: 032071021 (in base 10) 0YLRCF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: S.I.F.I. S.p.a. Off. Monterosso Etneo-Aci S. Antonio (Catania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 797/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «SANORAL» con variazione della denominazione in «AQUASOL» nella confezione «Colluttorio» Flac 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15771 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Carmignani, 2, Pisa, codice fiscale 00109820506.

N. AIC: 032116016 (in base 10) 0YN39J (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmigea S.p.a. - via Carmignani, 2, Pisa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 798/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «SANORAL» con variazione della denominazione in «AQUASOL» nella confezione 10 contenitori monodose 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15771 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Carmignani, 2, Pisa, codice fiscale 00109820506.

N. AIC: 032116028 (in base 10) 0YN39W (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmigea S.p.a. - via Carmignani, 2, Pisa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 799/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BRAUNOL 2000» con variazione della denominazione in «BRAUNOL» nella confezione «Soluzione» Flac 150 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11296 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG - Emmenbrucke (Svizzera), rappresentante per l'Italia B. Braun Milano S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Da Seregno, 14, Milano, codice fiscale 00674840152.

N. AIC: 032151096 (in base 10) 0YP5KS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: B. Braun Medical AG (Svizzera).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 800/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BRAUNOL 2000» con variazione della denominazione in «BRAUNOL» nella confezione «Soluzione» Flac 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11296 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG - Emmenbrucke (Svizzera), rappresentante per l'Italia B. Braun Milano S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Da Seregno, 14, Milano, codice fiscale 00674840152.

N. AIC: 032151084 (in base 10) 0YP5KD (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: B. Braun Medical AG (Svizzera).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 801/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BRAUNOL 2000» con variazione della denominazione in «BRAUNOL» nella confezione «Soluzione» Flac 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11296 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG - Emmenbrucke (Svizzera), rappresentante per l'Italia B. Braun Milano S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Da Seregno, 14, Milano, codice fiscale 00674840152.

N. AIC: 032151072 (in base 10) 0YP5K0 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: B. Braun Medical AG (Svizzera).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 802/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BRAUNOVIDON» con variazione della denominazione in «BRAUNOL» nella confezione «Pomata» Tubo 20 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15097 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG - Emmenbrucke (Svizzera), rappresentante per l'Italia B. Braun Milano S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Da Seregno, 14, Milano, codice fiscale 00674840152.

N. AIC: 032151060 (in base 10) 0YP5JN (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: B. Braun Medical AG (Svizzera).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 803/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BRAUNOVIDON» con variazione della denominazione in «BRAUNOL» nella confezione «Pomata» Tubo 1000 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15097 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG - Emmenbrucke (Svizzera), rappresentante per l'Italia B. Braun Milano S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Da Seregno, 14, Milano, codice fiscale 00674840152.

N. AIC: 032151058 (in base 10) 0YP5JL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: B. Braun Medical AG (Svizzera).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 804/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BRAUNOSAN» con variazione della denominazione in «BRAUNOL» nella confezione «Sapone Soluzione» Flac 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11298 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG - Emmenbrucke (Svizzera), rappresentante per l'Italia B. Braun Milano S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Da Seregno, 14, Milano, codice fiscale 00674840152.

N. AIC: 032151045 (in base 10) 0YP5J5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: B. Braun Medical AG (Svizzera).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 805/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BRAUNOSAN H PLUS» con variazione della denominazione in «BRAUNOL» nella confezione «H Plus Sapone Soluzione» Flac 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14579 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG - Emmenbrucke (Svizzera), rappresentante per l'Italia B. Braun Milano S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Da Seregno, 14, Milano, codice fiscale 00674840152.

N. AIC: 032151019 (in base 10) 0YP5HC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: B. Braun Medical AG (Svizzera).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 806/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BRAUNOSAN H PLUS» con variazione della denominazione in «BRAUNOL» nella confezione «H Plus Sapone Soluzione» Flac 150 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14579 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG - Emmenbrucke (Svizzera), rappresentante per l'Italia B. Braun Milano S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Da Seregno, 14, Milano, codice fiscale 00674840152.

N. AIC: 032151033 (in base 10) 0YP5HT (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: B. Braun Medical AG (Svizzera).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 807/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BRAUNOSAN H PLUS» con variazione della denominazione in «BRAUNOL» nella confezione «H Plus Sapone Soluzione» Flac 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14579 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG - Emmenbrucke (Svizzera), rappresentante per l'Italia B. Braun Milano S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Da Seregno, 14, Milano, codice fiscale 00674840152.

N. A.I.C.: 032151021 (in base 10) 0YP5HF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: B. Braun Medical AG (Svizzera).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 808/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «SANORAL» con variazione della denominazione in «ORALSAN» nella confezione 10 gomme da masticare, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11716 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina cloridrato - fluoruro di sodio - monofluorofosfato di sodio.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 07696270581.

N. A.I.C.: 032113019 (in base 10) 0YN0CV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Della Cha' - Bizzarone (Como).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 809/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «SANORAL» nella confezione 30 capsule orosolubili, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11724 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 07696270581.

N. A.I.C.: 032111015 (in base 10) 0YMYF7 (in base 32).

Officine di produzione e confezionamento: RP Scherer S.p.a. - Aprilia (Latina).

Officina di controllo: Consorzio farmaceutico Salus Researches - Mendelejeff - eurofarmaco - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 810/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «VIRGINIANA GOCCE AZZURRE» nella confezione collirio flac 9 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9032 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Kelemata S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via San Quintino, 28, Torino, codice fiscale 04350960011.

N. A.I.C.: 032121016 (in base 10) 0YN85S (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ist. Biologico Chemioterapico S.p.a. - Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 811/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «IODOLIN» nella confezione soluzione flacone 120 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7687 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: polivinilpirrolidone - iodio complesso.

Titolare A.I.C.: Home products italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Puccini, 3, Milano, codice fiscale 00431700483.

N. A.I.C.: 032087013 (in base 10) 0YM6Z5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a. - Cesano Boscone (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 812/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «CONTUSIL» nella confezione pomata - tubo 40 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9716 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Farma 3 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Solferino, 42, Meda (Milano), codice fiscale 00779810969.

N. A.I.C.: 032123010 (in base 10) 0YNB42 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farma 3 S.r.l. - Meda (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 813/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ELASTEPEL» nella confezione crema tubo 20 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12184 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: jodoprolamina.

Titolare A.I.C.: Hobama italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Boccaccio, 45, Milano, codice fiscale 01480970159.

N. A.I.C.: 032122018 (in base 10) 0YN952 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a. - Cesano Boscone (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 814/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «GINOXIL» nella confezione 4 flac 150 ml + 4 cannule irrig. monouso, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16660 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: urea perossido.

Titolare A.I.C.: R.D.C. - Ricerche dermo cosmetiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Armellini, 37, Roma, codice fiscale 03102360587.

N. A.I.C.: 032128011 (in base 10) 0YNH0C (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Janssen Cilag S.p.a. - Borgo S. Michele (Latina).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 815/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «LACRIMART» nella confezione collirio flac 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9023 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: benzalconio cloruro - metilcellulosa.

Titolare A.I.C.: Baif international products - New York S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in c.so Europa, 183/12, Genova, codice fiscale 00952160109.

N. A.I.C.: 032159016 (in base 10) 0YPF98 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmigea S.p.a. - via Carmignani (Pisa).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 816/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ZETA N OVULI» nella confezione 10 ovuli vaginali, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16146 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: acido usnico.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Di Cancelleria, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 00462840588.

N. A.I.C.: 032157012 (in base 10) 0YPCBN (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: officina consortile di Ariccia - Roma, operazioni di incapsulamento effettuate dalla R.P. Scherer di Aprilia (Latina).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 817/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «IRIFLOR» con variazione della denominazione in «STILLA DELICATO», nella confezione collirio flac 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15823 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: az. chim. riun. Angelini Francesco - ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Amelia, 70, Roma, codice fiscale 03907010585.

N. A.I.C.: 032139014 (in base 10) 0YNTS6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: officina consortile A.C.R.A.F. S.p.a. - Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 846/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «CORSODYL» nella confezione «Dental Gel» 12 tubi 50 g (confezione di specialità medicinale già registrata), precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11063 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

N. A.I.C.: 014371064 (in base 10) 0FQL7S (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: SmithKline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano); Montefarmaco S.p.a. - Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 847/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «CORSODYL» nella confezione «Dental Gel» tubo 50 g (confezione di specialità medicinale già registrata) precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11063 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

N. A.I.C.: 014371076 (in base 10) 0FQL84 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: SmithKline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano); Montefarmaco S.p.a. - Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 848/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «CORSODYL» nella confezione «Dental Gel» tubo 30 g (confezione di specialità medicinale già registrata), precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11063 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

N. A.I.C.: 014371088 (in base 10) 0FQL8J (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: SmithKline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano); Montefarmaco S.p.a. - Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 849/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ANGELINI LINEA F», con variazione della denominazione in «LINEA F», nella confezione soluzione flc 235 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9115 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: benzalconio cloruro - benzidamina cloridrato.

Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Amelia, 70, Roma, codice fiscale 03907010585.

N. A.I.C.: 032118046 (in base 10) 0YN58Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina consortile A.C.R.A.F. S.p.a. di Ancona; Ramini S.r.l. - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 850/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «ANGELINI LINEA F», con variazione della denominazione in «LINEA F», nella confezione soluzione flc 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9115 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: benzalconio cloruro - benzidamina cloridrato.

Titolare A.I C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Amelia, 70, Roma, codice fiscale 03907010585.

N. A.I.C.: 032118022 (in base 10) 0YN586 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina consortile A.C.R.A.F. S.p.a. di Ancona; Ramini S.r.l. - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 851/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «LINES LEI», nella confezione soluzione disinfettante scatola 4 flaconi 140 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9601 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: acido borico - allume potassico - fenolo.

Titolare A.I.C.: Fater S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Italica, 101, Pescara, codice fiscale 01323030690.

N. A.I.C.: 032043061 (in base 10) 0YKW1P (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina di produzionie - Faters S.a.s. - Jesi (Ancona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n 865/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «BACTOFEN», nella confezione flac 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8331 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo 178/91, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: cloruro di dodecil-benzil-ammonio-n-dietilalcool.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

N A.I.C.: 032067011 (in base 10) 0YLMG3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/92.

Le specialità autorizzate potranno essere dispensate al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico. La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A decorrere dalla data di pubblicazione dei decreti e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici aventi il numero di registrazione suddetto.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 del T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/92.

Il presente decreto entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C.

95A7535

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla signora Maria Bianca Cavalleri con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giovanni Saguato, notaio in Liguria n. di rep. 96819, e consistente nel ricavato della vendita di gioielli ed argenteria oltre a liquidità rimanenti per un valore di L. 30.000.000 circa.

95A7617

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 864 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: FERRO COMPLEX.

Titolare A.I.C. - Synthelabo S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta CE.LA.FAR. S.r.l., corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati oltre che presso l'officina della società Synthelabo S.p.a., sita in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, come precedentemente autorizzato, anche presso l'officina della società Istituto chemioterapico S.p.a. - Divisione ABC, sita in Torino, via Crescentino, 25, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 10 flaconcini orali 10 ml: vecchio n. di A.I.C. 016443020, data decreto prima autorizzazione 18 febbraio 1986, data ultimo decreto 13 dicembre 1993, nuovo n. A.I.C. 016443032 (base 10) 0HPTNS (base 32).

Estratto decreto n. 863 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: VALOPRIDE.

Titolare A.I.C. - Synthelabo S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta CE.LA.FAR. S.r.l., corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati, per la forma farmaceutica capsule, oltre che presso l'officina della società Synthelabo S.p.a., sita in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, come già autorizzato, anche presso l'officina della società Farmaceutici Procemsa S.r.l., sita in Torino, via Pinerolo, 12 e, per la forma farmaceutica fiale, oltre che presso l'officina della società Laboratoires Synthelabo di Quetigny (Francia), come già autorizzato, anche presso l'officina della società Mastelli S.r.l., sita in Sanremo (Imperia), via Bussana Vecchia, 32, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 CPS: vecchio n. di A.I.C. 023360023, data decreto prima autorizzazione 7 ottobre 1976, data ultimo decreto 13 dicembre 1993, nuovo n. A.I.C. 023360062 (base 10) 0Q8WKY (base 32);

confezione 10 fiale 2 ml 10 mg: vecchio n. di A.I.C. 023360047, data decreto prima autorizzazione 7 ottobre 1976, data ultimo decreto 13 dicembre 1993, nuovo n. A.I.C. 023360074 (base 10) 0Q8WLB (base 32).

Estratto decreto n. 862 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: VERBEX.

Titolare A.I.C. - Schwarz Pharma S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Istoria farmaceutici S.r.l., Riviera Francia, 3/A, Padova, codice fiscale 00643730419.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati presso l'officina consortile Schwarz Pharma S.p.a. - Istoria farmaceutici S.r.l. - Istituto Pirri S.r.l. - Istituto chemioterapico S.p.a., sita in San Grato di Lodi (Milano), via Emilia, 99 e, limitatamente alla forma farmaceutica «capsule molli» alcune fasi di produzione sono effettuate presso l'officina R.P. Scherer S.p.a., sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione BB im 10 fiale 10 mg/3 ml: vecchio n. di A.I.C. 026967012, data decreto prima autorizzazione 27 dicembre 1990, data ultimo decreto 27 dicembre 1990, nuovo n. A.I.C. 026967137 (base 10) 0TQZ31 (base 32);

confezione im 10 fiale 30 mg/3 ml: vecchio n. di A.I.C. 026967024, data decreto prima autorizzazione 27 dicembre 1990, data ultimo decreto 27 dicembre 1990, nuovo n. A.I.C. 026967149 (base 10) 0TQZ3F (base 32);

confezione 20 capsule molli 100 mg: vecchio n. di A.I.C. 026967036, data decreto prima autorizzazione 27 dicembre 1990, data ultimo decreto 27 dicembre 1990, nuovo n. A.I.C. 026967152 (base 10) 0TQZ3J (base 32);

confezione AD 10 supposte 200 mg: vecchio n. di A.I.C. 026967048, data decreto prima autorizzazione 27 dicembre 1990, data ultimo decreto 27 dicembre 1990, nuovo n. A.I.C. 026967164 (base 10) 0TQZ3W (base 32).

Estratto decreto n. 861 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: HALOTESTIN.

Titolare A.I.C. - Upjhon S.A. - Puurs (Belgio).

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Upjohn S.p.a., via G.E. Upjohn, 2/4, Caponago (Milano), codice fiscale 00768480154, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 compresse 5 mg: vecchio n. di A.I.C. 014984013, data decreto prima autorizzazione 29 aprile 1968, data ultimo decreto 30 maggio 1989, nuovo n. A.I.C. 014984025 (base 10) 0G98UT (base 32).

Estratto decreto n. 860 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SIMOXIL.

Titolare A.I.C. - Herdel S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Virginia farmaceutici S.r.l., piazza Amendola, 3, Milano, codice fiscale 10433130159.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina della società C.T. Laboratorio farmaceutico S.r.l., sita in Sanremo, via Dante Alighieri, 71, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 12 capsule 500 mg: vecchio n. di A.I.C. 023911011, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1984, data ultimo decreto 13 gennaio 1988, nuovo n. A.I.C. 023911035 (base 10) 0QTQMV (base 32).

Estratto decreto n. 859 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SELES BETA.

Titolare A.I.C. - Pharmacia S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Schwarz Pharma S.p.a., via Emilia, 99, S. Grato - Lodi (Milano), codice fiscale 07254500155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 50 compresse 100 mg: vecchio n. di A.I.C. 024325033, data decreto prima autorizzazione 27 dicembre 1980, data ultimo decreto 15 giugno 1988, nuovo n. A.I.C. 024325045 (base 10) 0R6BXP (base 32).

Estratto decreto n. 858 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: DYSPORT.

Titolare A.I.C. - Porton Products Ltd - Inghilterra (ora Speywood Pharmaceuticals Ltd).

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Ipsen S.p.a., via G. Ripamonti, 332/4, Milano, codice fiscale 05619050585, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 2 flaconi: vecchio n. di A.I.C. 028362010, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo n. A.I.C. 028362022 (base 10) 0R6BXP (base 32).

Estratto decreto n. 857 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: PERICEL.

Titolare A.I.C. - Synthelabo S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta CE.LA.FAR. S.r.l., corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati oltre che presso l'officina della società Synthelabo S.p.a., sita in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, come precedentemente autorizzato, anche presso l'officina della società Farmaceutici Procemsa S.r.l., sita in Torino, via Pinerolo, 12, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 compresse 500 mg: vecchio n. di A.I.C. 021287040, data decreto prima autorizzazione 13 settembre 1985, data ultimo decreto 13 dicembre 1993, nuovo n. A.I.C. 021287053 (base 10) 0N9N4F (base 32).

Estratto decreto n. 856 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: COLCHICINA LIRCA.

Titolare A.I.C. - Synthelabo S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta CE.LA.FAR. S.r.l., corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

- Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati oltre che presso l'officina della società Synthelabo S.p.a., sita in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, come precedentemente autorizzato, anche presso l'officina della società Farmaceutici Procemsa S.r.l., sita in Torino, via Pinerolo, 12, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone 60 granuli: vecchio n. di A.I.C. 009964026, data decreto prima autorizzazione 14 giugno 1993, data ultimo decreto 13 dicembre 1993, nuovo n. A.I.C. 009964038 (base 10) 09J2J6 (base 32).

Estratto decreto n. 855 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: KETALGIN.

Titolare A.I.C. - Istituto biochimico Pavese S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Lifegroup S.p.a., via Sassoferrato, 2, Roma, codice fiscale 04048561007,

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati presso l'officina farmaceutica Lifegroup S.p.a., sita in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

nuova denominazione di specialità: THERMALGEN;

confezione crema 2,5% 30 g: vecchio n. di A.I.C. 023820018, data decreto prima autorizzazione 8 novembre 1978, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. A.I.C. 023820032 (base 10) 0QQXS0 (base 32).

Estratto decreto n. 854 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: FLEBOGAMMA.

Titolare A.I.C. - Istituto biochimico Pavese S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Dermalife S.p.a., viale Tre Venezie, 44/46, Monselice (Padova), codice fiscale 04086261007.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati presso l'officina farmaceutica Lifegroup S.p.a., sita in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

nuova denominazione di specialità: FLEBOFAST;

confezione crema 40 g: vecchio n. di A.I.C. 013802020, data decreto prima autorizzazione 28 aprile 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. A.I.C. 013802032 (base 10) 0F56KJ (base 32).

Estratto decreto n. 853 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SILICOGAMMA.

Titolare A.I.C. - Istituto biochimico Pavese S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Dermalife S.p.a., viale Tre Venezie, 44/46, Monselice (Padova), codice fiscale 04086261007.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati presso l'officina farmaceutica Lifegroup S.p.a., sita in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

nuova denominazione di specialità: SILICOTERM;

confezione pomata dermatologica 50 g: vecchio n. di A.I.C. 010655013, data decreto prima autorizzazione 12 gennaio 1961, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. A.I.C. 010655025 (base 10) 0B559K (base 32).

Estratto decreto n. 852 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: GAMMISTIN.

Titolare A.I.C. - Istituto biochimico Pavese S p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Lifegroup S.p.a., via Sassoferrato, 2, Roma, codice fiscale 04048561007.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati presso l'officina farmaceutica Lifegroup S.p.a., sita in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

nuova denominazione di specialità: DIASTIL;

confezione 10 compresse: vecchio n. di A.I.C. 019041033, data decreto prima autorizzazione 20 luglio 1989, data ultimo decreto 20 luglio 1989, nuovo n. A.I.C. 019041058 (base 10) 0L52T2 (base 32);

confezione pomata 20 g: vecchio n. di A.I.C. 019041045, data decreto prima autorizzazione 20 luglio 1989, data ultimo decreto 20 luglio 1989, nuovo n. A.I.C. 019041060 (base 10) 0L52T4 (base 32).

Estratto decreto n. 831 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: VALASE.

Titolare A.I.C. - Herdel S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta MDM S.r.l., via del Progresso, 3, Padova, codice fiscale 00421900283, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 capsule: vecchio n. di A.I.C. 025304015, data decreto prima autorizzazione 7 giugno 1984, data ultimo decreto 30 luglio 1987, nuovo n. A.I.C. 025304041 (base 10) 0S46Z9 (base 32).

Estratto decreto n. 830 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: NOLVADEX.

Titolare A.I.C. - Zeneca Ltd.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Zeneca S.p.a., via F. Sforza - Palazzo Volta - Basiglio (Milano), codice fiscale 00735390155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 compresse 10 mg: vecchio n. di A.I.C. 023362015, data decreto prima autorizzazione 30 agosto 1976, data ultimo decreto 6 ottobre 1993, nuovo n. A.I.C. 023362039 (base 10) 0Q8YHR (base 32);

confezione «D» 20 compresse 20 mg: vecchio n. di A.I.C. 023362027, data decreto prima autorizzazione 7 ottobre 1985, data ultimo decreto 6 ottobre 1993, nuovo n. A.I.C. 023362041 (base 10) 0Q8YHT (base 32).

Estratto decreto n. 829 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: BONUS SCIROPPO.

Titolare A.I.C. - Industria farmaceutica Nova Argentia S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati nella propria officina di produzione Recordati-Recordati Farma-Recofarma di Pomezia, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone sciroppo 150 ml: vecchio n. di A.I.C. 025866017, data decreto prima autorizzazione 15 luglio 1991, data ultimo decreto 15 luglio 1991, nuovo n. A.I.C. 025866029 (base 10) 0SPCTF (base 32).

Estratto decreto n. 828 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: TICLOSIN.

Titolare A.I.C. - Maggioni Winthrop S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Sanofi Italia S.p.a., via Piranesi, 38, Milano, codice fiscale 10052620159.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i confrolli sono ora effettuati dalla officina farmaceutica della Società Sanofi Winthrop S.p.a., sita in Milano, via G.B. Piranesi, 30, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

nuova denominazione di specialità: PARSILID;

confezione 30 compresse 250 mg: vecchio n. di A.I.C. 025791029, data decreto prima autorizzazione 24 aprile 1990, data ultimo decreto 24 aprile 1990, nuovo n. A.I.C. 025791031 (base 10) 0SM2KR (base 32).

Estratto decreto n. 827 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: TWIN.

Titolare A.I.C. - San Carlo farmaceutici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Bioresearch S.p.a., via Fosse Ardeatine, 2 Liscate (Milano), codice fiscale 09882150155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione im iv 5 fl. liof. 100 mg + 5 f. sol: vecchio n. di A.I.C. 028163018, data decreto prima autorizzazione 12 dicembre 1992, data ultimo decreto 12 dicembre 1992, nuovo n. A.I.C. 028163069 (base 10) 0UVGZX (base 32);

confezione im iv 5 fl. liof. 200 mg + 5 f. sol.: vecchio n. di A.I.C. 028163020, data decreto prima autorizzazione 12 dicembre 1992, data ultimo decreto 12 dicembre 1992, nuovo n. A.I.C. 028163071 (base 10) 0UVGZZ (base 32);

confezione 20 compresse 200 mg: vecchio n. di A.I.C. 028163032, data decreto prima autorizzazione 12 dicembre 1992, data ultimo decreto 12 dicembre 1992, nuovo n. A.I.C. 028163083 (base 10) 0UVH0C (base 32);

confezione im iv 5 fl. liof. 400 mg + 5 f. sol.: vecchio n. di A.I.C. 028163044, data decreto prima autorizzazione 28 aprile 1993, data ultimo decreto 28 aprile 1993, nuovo n. A.I.C. 028163095 (base 10) 0UVH0R (base 32);

confezione 20 compresse 400 mg: vecchio n. di A.I.C. 028163057, data decreto prima autorizzazione 28 aprile 1993, data ultimo decreto 28 aprile 1993, nuovo n. A.I.C. 028163107 (base 10) 0UVH13 (base 32).

Estratto decreto n. 826 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: DILTIAZEM ETHYPARM.

Titolare A.I.C. - Laboratoires Ethypharm S.A. - Houdan (Francia).

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale 00761810506, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

nuova denominazione di specialità: CARDIAZEM;

confezione 28 capsule ril. prolung. 90 mg: vecchio n. di A.I.C. 028258010, data decreto prima autorizzazione 22 maggio 1995, data ultimo decreto 22 maggio 1995, nuovo n. A.I.C. 028258010 (base 10) 0UYCQU (base 32);

confezione 28 capsule ril. prolung. 120 mg: vecchio n. di A.I.C. 028258059, data decreto prima autorizzazione 22 maggio 1995, data ultimo decreto 22 maggio 1995, nuovo n. A.I.C. 028258059 (base 10) 0UYCSC (base 32);

confezione 28 capsule ril. prolung. 180 mg: vecchio n. di A.I.C. 028258097, data decreto prima autorizzazione 22 maggio 1995, data ultimo decreto 22 maggio 1995, nuovo n. A.I.C. 028258097 (base 10) 0UYCTK (base 32);

confezione 28 capsule ril. prolung. 300 mg: vecchio n. di A.I.C. 028258135, data decreto prima autorizzazione 22 maggio 1995, data ultimo decreto 22 maggio 1995, nuovo n. A.I.C. 028258135 (base 10) 0UYCUR (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione, a firma autenticata, del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I numeri di A.I.C. delle confezioni della specialità medicinale di cui al presente decreto, non vengono sostituiti da nuovi numeri di A.I.C., in quanto la ditta titolare ha dichiarato, che la suddetta specialità non è mai stata posta in commercio.

Estratto decreto n. 825 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: ERGEN.

Titolare A.I.C. - San Carlo farmaceutici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Bioresearch S.p.a., via Fosse Ardeatine, 2, Liscate (Milano), codice fiscale 09882150155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 5 flac. liof. 300 mg + 5 f. solv.: vecchio n. di A.I.C. 028116010, data decreto prima autorizzazione 18 giugno 1993, data ultimo decreto 18 giugno 1993, nuovo n. A.I.C. 028116059 (base 10) 0UU12V (base 32);

confezione 5 flac. liof. 500 mg + 5 f. solv.: vecchio n. di A.I.C. 028116022, data decreto prima autorizzazione 18 giugno 1993, data ultimo decreto 18 giugno 1993, nuovo n. A.I.C. 028116061 (base 10) 0UU12X (base 32);

confezione 20 compresse gastrores. 300 mg: vecchio n. di A.I.C. 028116034, data decreto prima autorizzazione 18 giugno 1993, data ultimo decreto 18 giugno 1993, nuovo n. A.I.C. 028116073 (base 10) 0UU139 (base 32);

confezione 10 compresse gastrores. 500 mg: vecchio n. di A.I.C. 028116046, data decreto prima autorizzazione 18 giugno 1993, data ultimo decreto 18 giugno 1993, nuovo n. A.I.C. 028116085 (base 10) 0UU13P (base 32).

Estratto decreto n. 824 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: KINEMON.

Titolare A.I.C. - Valda lab. farmaceutici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Sanofi Italia S.p.a., via Piranesi, 38, Milano, codice fiscale 10052620159.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina della società Sanofi Winthrop S.p.a., sita in Milano, via G.B. Piranesi, 38, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 capsule 100 mg: vecchio n. di A.I.C. 026022018, data decreto prima autorizzazione 2 ottobre 1985, data ultimo decreto 28 febbraio 1990, nuovo n. A.I.C. 026022057 (base 10) 0SU459 (base 32);

confezione 10 capsule 200 mg: vecchio n. di A.I.C. 026022020, data decreto prima autorizzazione 2 ottobre 1985, data ultimo decreto 28 febbraio 1990, nuovo n. A.I.C. 026022069 (base 10) 0SU45P (base 32);

confezione 30 capsule 200 mg: vecchio n. di A.I.C. 026022032, data decreto prima autorizzazione 2 ottobre 1985, data ultimo decreto 28 febbraio 1990, nuovo n. A.I.C. 026022071 (base 10) 0SU45R (base 32);

confezione 30 capsule 50 mg: vecchio n. di A.I.C. 026022044, data decreto prima autorizzazione 2 ottobre 1985, data ultimo decreto 28 febbraio 1990, nuovo n. A.I.C. 026022083 (base 10) 0SU463 (base 32).

Estratto decreto n. 823 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: TUSMINA.

Titolare A.I.C. - Home Products Italiana S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati per la forma farmaceutica «compresse» nella propria officina consortile Recordati S.p.a. di Milano, via Civitali, 1, e per la forma farmaceutica «sciroppo» nella propria officina consortile Recordati S.p.a., sita in Pomezia, via Laurentina km 24,730, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 compresse: vecchio n. di A.I.C. 025273057, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1987, data ultimo decreto 27 luglio 1993, nuovo n. A.I.C. 025273083 (base 10) 0S38RV (base 32);

confezione flacone sciroppo 100 ml: vecchio n. di A.I.C. 025273069, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1987, data ultimo decreto 27 luglio 1993, nuovo n. A.I.C. 025273095 (base 10) 0S38S7 (base 32).

Le ditte titolari dell'A.I.C. dovranno far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione, a firma autenticata, del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

Le confezioni delle specialità di cui al presente decreto contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C. potranno essere dispensate al pubblico solo a partire dalla data che la nuova società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione sulla parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della

sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico delle confezioni della specialità riportanti il nuovo titolare dell'A I.C. e i nuovi numeri di registrazione. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati a nome della vecchia società titolare dell'A.I.C. e contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C. riportati nell'allegato 1. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C. riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

95A7536

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione del programma di attività dell'istituto nazionale di statistica per il triennio 1996-1998

Con deliberazione 20 novembre 1995 il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il programma statistico nazionale per il triennio 1996-1998 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

95A7626

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Conferimento di onorificenza al valor civile»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1995, *adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1958, n. 13*, all'Associazione della Croce rossa italiana... », leggasi: «Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1995, all'Associazione della Croce rossa italiana... ».

95A7666

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive»
(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1995)

All'art. 9, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato a pag. 6, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, *comma 1*, della legge 16 maggio 1989, n. 184 ...», si legga: «... nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, *comma 4*, della legge 16 maggio 1989, n. 184 ...».

95A7707

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S.a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 7 0 9 5 *